



COMUNE DI PULSANO

PROVINCIA DI TARANTO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E CONTESTUALE ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 111 DEL 19 DICEMBRE 2016.

N° 51 del Reg.

del 28/07/2026

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, il giorno **VENTOTTO** del mese di **luglio** alle ore **17:40**, dietro regolare avviso di convocazione, notificato ai Consiglieri Comunali in carica e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nei termini di legge, si è riunito in seduta pubblica di 1^a convocazione, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del **PRESIDENTE** Annese Sergio con l'assistenza del **SEGRETARIO GENERALE** Dott. Cuzzolini Rosario..

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
OLIVA GENNARO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Assente
D'ALFONSO PIETRO	SINDACO	Assente
ANNESE SERGIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
LIPPOLIS ANTONELLA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
LUONGO PIERO FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
NUNZELLA EMILIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BOLOGNINO COSIMA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
D'AMATO EMILIANO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
SCIALPI ELENA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
SALAMIDA ANNA GIOVANNA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
TARANTINO ANTONIO SIMONE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
TOMASELLI FRANCESCA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
DEMARCO ANTONELLA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
DI LENA ANGELO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
VERGALLO FRANCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
MARRA FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
GUZZONE CATALDO ETTORE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Totale Presenti	10	Totale Assenti
		7

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Pulsano è proprietario di impianti sportivi destinati alla promozione della pratica sportiva, delle attività motorie, ricreative, educative e sociali, quali beni appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente;
- la valorizzazione dello sport costituisce obiettivo di interesse pubblico, in quanto favorisce l'inclusione sociale, il benessere della persona, la crescita culturale e l'aggregazione della comunità locale;
- l'utilizzo degli impianti sportivi comunali deve essere disciplinato secondo criteri di imparzialità, trasparenza, pubblicità, economicità, efficienza ed uguaglianza di trattamento tra tutti i soggetti interessati;

Premesso altresì che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 111 del 19 dicembre 2016** è stato approvato il vigente Regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali;
- nel corso degli anni sono intervenute modifiche normative e organizzative che rendono necessario procedere ad una revisione organica della disciplina regolamentare;
- l'esperienza applicativa maturata ha evidenziato l'opportunità di aggiornare le disposizioni concernenti le modalità di concessione degli impianti, i criteri di assegnazione degli spazi, gli obblighi dei concessionari, le responsabilità degli utilizzatori, la tutela del patrimonio comunale e le modalità di gestione delle strutture sportive;

Considerato che:

- è stato predisposto un nuovo "Regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali", composto da **n. 29** articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- il nuovo regolamento recepisce la normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali, gestione del patrimonio pubblico e principi introdotti dalla riforma dello sport, assicurando una disciplina maggiormente aderente alle esigenze dell'Amministrazione comunale e delle associazioni sportive operanti sul territorio;
- il nuovo testo regolamentare persegue l'obiettivo di garantire una gestione uniforme, trasparente ed efficace degli impianti sportivi comunali, assicurando la più ampia fruizione delle strutture da parte della collettività;

Dato atto che:

- il regolamento costituisce strumento fondamentale per disciplinare le modalità di utilizzo degli impianti sportivi comunali, definendo diritti, obblighi e responsabilità degli utilizzatori;
- il nuovo testo sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 111 del 19 dicembre 2016**;

Visti:

- gli articoli 7 e 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 e successive modificazioni, in materia di impianti sportivi;
- il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modificazioni, recante la disciplina del lavoro sportivo e dell'ordinamento sportivo;
- lo Statuto Comunale;
- la normativa vigente in materia;

Acquisiti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 6° Settore competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del 2° Settore Finanziario, ove dovuto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare ed è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il verbale della Commissione consiliare "S.S.-P.I.-Sport, Tempo Libero e Turismo" tenutasi in data 28.07.2026, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Udita la relazione dell'Assessore competente Luongo il quale da lettura di alcune correzioni fatte dall'ufficio proponente al regolamento depositato agli atti del Consiglio così come qui di seguito riportato:

All'articolo 4, comma 1, rispetto al Regolamento vecchio l'espressione "Al responsabile del Settore Patrimonio e Sport, di concerto con l'Assessore o, in mancanza, di un Consigliere delegato competente" è sostituita dall'espressione: "Al responsabile del Settore competente".

All'articolo 8, comma 8, al termine dell'articolo 8, comma 8, deve aggiungersi l'espressione: "D.M. (Decreto Ministeriale) 24 aprile 2013 e successive modifiche".

L'articolo 9, comma 1, viene sostituito come segue: "Il rilascio della concessione per l'utilizzo degli impianti, salvo l'utilizzo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, è subordinato alla corresponsione da parte dei soggetti assegnatari della rispettiva tariffa, stabilita annualmente con deliberazione di Giunta comunale per le diverse tipologie di utilizzazione, fatte salve eventuali ipotesi di sanzioni e spetta al responsabile del Settore la relativa verifica".

L'articolo 9, comma 4, viene sostituito come segue: "Il mancato pagamento di due mensilità continuative della tariffa in presenza della preventiva diffida ad adempiere comporta la decadenza di diritto dalla concessione d'uso, con provvedimento espresso dal responsabile del Settore, preceduto dal contraddittorio con l'interessato, il quale provvederà successivamente al recupero delle somme non versate".

All'articolo 11, comma 2, l'espressione "dal Comune" è sostituita dall'espressione: "dal responsabile del Settore".

All'articolo 11, comma 12, l'espressione "il responsabile del competente Ufficio comunale" viene sostituita dall'espressione: "il responsabile del Settore competente".

All'articolo 11, comma 13, l'espressione "il responsabile dell'Ufficio competente" è sostituita dall'espressione: "il responsabile del Settore competente".

L'articolo 18, comma 1, viene completamente abrogato, eliminato meglio.

All'articolo 25, comma 2, l'espressione "ai sensi dell'articolo 10 bis della legge numero 241/1990", è sostituita dall'espressione: "ai sensi dell'articolo 7 e 8 della legge numero 241/1990".

Così come all'articolo 26, comma 2, l'espressione "ai sensi dell'articolo 10 bis della legge numero 241/1990" è sostituita dall'espressione: "ai sensi dell'articolo 7 e 8 della legge 241/1990".

Interviene poi il **consigliere Di Lena** dando lettura dei propri emendamenti presentati con note acclarate al protocollo dell'Ente ai nn. 16693 e 16699 del 22.7.2026 qui di seguito riportati:

All'articolo 3, il testo originale della proposta: "L'accesso agli impianti è prioritariamente riservato alle associazioni e ai sodalizi sportivi locali storici del territorio comunale, secondo i criteri di (inc.)". La mia proposta emendativa invece è: "Nell'utilizzo degli impianti sportivi è garantita la parità di accesso e la concorrenza tra tutte le società o associazioni sportive regionali o nazionali regolamentate, affiliate al CONI o Enti di promozione sportiva, assicurando i criteri oggettivi e non discriminatori in ossequio ai principi di trasparenza e di libera concorrenza, ai sensi della associazione nazionale anticorruzione". La motivazione tecnico-amministrativa è la seguente: adeguamento del testo ai principi generali di parità di trattamento e non discriminazione dettati dalle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di affidamento di impianti pubblici, ampliando la platea dei soggetti qualificati.

Articolo 7, "Criteri di assegnazione delle concessioni": "L'assegnazione degli spazi", questo è il testo originario, "e delle (inc.) di utilizzo è disposta dall'Amministrazione valutando l'interesse pubblico e le finalità sociali perseguite dagli Enti (?) locali". La mia proposta di emendamento è la seguente: "L'assegnazione e la concessione degli spazi avviene esclusivamente sulla base di punteggi tabellari predeterminate e variabili, escludendo ogni forma di valutazione discrezionale, al fine di garantire la massima trasparenza e parità di trattamento tra tutti gli operatori interessati". La motivazione tecnico-amministrativa: la sostituzione dei criteri valutativi discrezionali con parametri tabellari oggettivi e verificabili è garanzia della trasparenza amministrativa e della tutela procedimentale (inc.).

Articolo 13, "La custodia e gestione strutturale": "I soggetti concessionari degli impianti provvedono direttamente alla custodia, all'apertura, alla pulizia e alla guardiania continuativa a proprie spese". Il mio emendamento dice questo: "La custodia, l'apertura, la chiusura e la vigilanza strutturale degli impianti

restano in capo all'Amministrazione comunale, che vi provvede con proprio personale o mediante appositi contratti di servizio salvaguardando la consistenza del patrimonio pubblico". La motivazione tecnico-amministrativa è la seguente: (inc.) le responsabilità di custodia e di vigilanza strutturale in capo all'Amministrazione, a tutela della consistenza del patrimonio immobile pubblico.

***Articolo 28 bis.** Questo non c'è, quindi lo propongo. Cosa prevede? Un controllo contabile e copertura finanziaria delle concessioni. "In coerenza con i principi di sana gestione finanziaria e con i requisiti di regolarità contabile dell'Ente, qualsiasi provvedimento di deroga, concessione a titolo gratuito o attribuzione di benefici economici relativi a impianti sportivi comunali deve essere (inc.) corredato da parere di regolarità contabile del responsabile del Servizio Finanziario". Qual è la motivazione tecnico-amministrativa? L'introduzione di un presidio di controllo contabile preventivo, conforme ai principi di sana gestione finanziaria e alle direttive di regolarità contabile dell'Ente.*

***Articolo 15,** "Divieto di proroghe occulte e obbligo di evidenza pubblica". "L'Amministrazione può rinnovare la concessione in scadenza ad associazioni già affidatarie, in virtù dell'utilità delle attività sportive del territorio". Cosa propongo io? "È tassativamente vietato qualsiasi rinnovo tacito, proroga automatica o concessione diretta in deroga alle strutture sportive comunali. Alla scadenza naturale di ogni concessione l'assegnazione degli impianti deve avvenire esclusivamente mediante procedura a evidenza pubblica, aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di legge, garantendo la massima concorrenza". La motivazione di questo emendamento è la seguente: superare la prassi dei rinnovi automatici delle assegnazioni in regime di continuità discrezionale, assicurando, per via regolamentare, il ricorso sistematico a procedure competitive e trasparenti, a tutela della par condicio.*

***Articolo 22,** cioè l'obbligo di revoca immediata per morosità e inadempimento. "In caso di ritardo dei pagamenti della prescrizione, l'Ufficio può diffidare il concessionario concedendo termini per la regolarità". Cosa proponiamo noi? "Il Comune dispone l'immediata revoca e decadenza dalla concessione in caso di mancato pagamento dei corrispettivi tariffari per un periodo superiore a 60 giorni o in caso di violazione grave degli obblighi di manutenzione e custodia. È esclusa ogni forma di tolleranza amministrativa o rateizzazione politica discrezionale non prevista da apposito Regolamento generale di riscossione dell'Ente". La motivazione di questo emendamento: prevenire l'accumulo di posizioni debitorie e di tolleranze amministrative non codificate, introducendo criteri oggettivi e vincolanti per la decadenza immediata in caso di mancata corresponsione dei canoni o inadempimento contrattuale.*

Il Presidente pone ai voti gli emendamenti proposti dal consigliere Di Lena i quali vengono rigettati avendo riportato n. 1 voto favorevole - n. 9 contrari (Annese, Lippolis, Luongo, Nunzella, Bolognino, Salamida, Tarantino, Tomaselli e Guzzone) e n. 0 astenuti su n. 10 consiglieri comunali presenti e votanti;

Si passa poi alla votazione degli emendamenti proposti dall'assessore Luongo i quali vengono approvati avendo riportato n. 9 voti favorevoli - n. 1 contrario (Di Lena) e n. 0 astenuti su n. 10 consiglieri comunali presenti e votanti;

Preso atto degli interventi dei Consiglieri comunali, così come riportati nell'allegato resoconto di seduta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Si passa alla votazione del Regolamento di cui trattasi così come emendato;

Con voti: favorevoli n. 9 – contrario n. 1 (Di Lena) ed astenuti n. 0, resi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. **Di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo Regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali, composto da **n. 29** articoli ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

2. **Di stabilire** che il nuovo Regolamento costituisce l'unica disciplina comunale vigente in materia di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale.
3. **Di abrogare** integralmente, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, il precedente Regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 111 del 19 dicembre 2016**, nonché ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con il presente provvedimento.
4. **Di demandare** al Responsabile del 6° Settore competente l'adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti e necessari per l'attuazione del presente provvedimento.
5. **Di dare atto** che le concessioni già rilasciate continueranno ad avere efficacia fino alla loro naturale scadenza, salvo quanto diversamente previsto dal nuovo Regolamento o da specifici provvedimenti dell'Amministrazione.
6. **Di stabilire** che tutte le nuove concessioni, autorizzazioni e assegnazioni degli impianti sportivi comunali saranno disciplinate esclusivamente dal nuovo Regolamento.
7. **Di disporre** la pubblicazione del Regolamento all'Albo Pretorio online e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
8. **Di dare atto** che il nuovo Regolamento entrerà in vigore nei termini previsti dallo Statuto comunale e dalla disciplina vigente in materia di efficacia dei regolamenti comunali.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di consentire l'immediata applicazione della nuova disciplina regolamentare;
con voti: favorevoli n. 9 – contrario n. 1 (Di Lena) ed astenuti n. 0, resi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

I lavori del Consiglio Comunale terminano alle ore 20:30.

Allegati:

- Allegato A – Regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali.



COMUNE DI PULSANO

PROVINCIA DI Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 51 DEL 28/07/2026

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

ANNESE SERGIO

IL SEGRETARIO GENERALE

CUZZOLINI ROSARIO



COMUNE DI PULSANO

PROVINCIA DI Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 51 DEL 28/07/2026

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

Il 18/08/2026 viene pubblicata All'Albo Pretorio la Deliberazione del Consiglio Comunale N.ro 51 con oggetto : APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E CONTESTUALE ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 111 DEL 19 DICEMBRE 2016..

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'Art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Pulsano, 18/08/2026

Responsabile della Pubblicazione

LIBERA ARCANGELO



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

REGOLAMENTO
PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.07.2026

Sommario

Articolo 1	4
FINALITÀ E OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
Articolo 3	5
IMPIANTI E STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI	5
Articolo 5	6
MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	6
CAPO II.....	6
GESTIONE COMUNALE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	6
Articolo 6	6
TIPOLOGIE DELLA GESTIONE COMUNALE DIRETTA	6
Articolo 7	7
TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	7
Articolo 8	9
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI	9
Articolo 9	10
TARiffe PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI.....	10
Articolo 10	11
POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI.....	11
Articolo 11	11
MODALITÀ E ORARI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	11
Articolo 12	12
OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ASSEGNATARI	12
Articolo 13	14
VIGILANZA E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI.....	14
CAPO III	15
UTILIZZO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE.....	15
Articolo 15	15
UTILIZZO STRUTTURE SCOLASTICHE	15
Articolo 18	16
DOVERI DEL SOGGETTO UTILIZZATORE	16
Articolo 19	16
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ	16
Articolo 21	16
RINVIO ALLE ALTRE DISPOSIZIONI.....	16
CAPO IV.....	17

GESTIONE ESTERNALIZZATA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	17
CAPO V.....	17
RINUNCE - SOSPENSIONI - REVOCA - DECADENZA - SANZIONI.....	17
Articolo 23	17
RINUNCIA - SOSPENSIONE VOLONTARIA TEMPORANEA.....	17
Articolo 24	17
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DEL COMUNE	17
Articolo 25	18
REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	18
Articolo 27	18
SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE	18
CAPO VI NORME FINALI	18

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1 FINALITÀ E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Al fine di soddisfare l'interesse generale della collettività alla salute e per favorire, senza discriminazione alcuna, la funzione sociale e culturale dello sport e delle attività motorie organizzate anche quale forma di aggregazione civica, il Comune di Pulsano promuove le attività sportive, motorie e ricreative, realizzando impianti sportivi e attrezzando appositi spazi all'aperto.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione e di utilizzo, anche a titolo gratuito, degli impianti sportivi di proprietà comunale, nonché delle relative attrezzature al fine di promuovere e favorire la cultura dello sport e delle attività motorie nell'ambito della popolazione, e in particolare dei bambini, dei giovani, dei minori a rischio di devianza, degli anziani e dei soggetti portatori di disabilità.

Articolo 2 DEFINIZIONI E ACRONIMI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) attività sportiva: qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia come obiettivo la formazione, l'educazione, l'espressione, il miglioramento degli stili di vita e della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati competitivi;
 - b) in relazione ai citati obiettivi si considerano attività sportive le seguenti pratiche motorio-sportive:
 - attività agonistica: modalità di esercizio della pratica motorio-sportiva a qualsiasi livello, anche inserita in un sistema organizzato per il perseguimento di un risultato sportivo, attraverso il confronto con soggetti della stessa tipologia;
 - attività amatoriale: modalità d'esercizio della pratica motorio-sportiva a qualsiasi livello, anche non inserita in un sistema organizzato, finalizzata al miglioramento del proprio stato di benessere, attraverso qualsiasi espressione della pratica sportiva;
 - attività formativa: finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
 - attività sportiva scolastica: diretta agli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo scolastico;
 - attività motoria a favore dei soggetti disabili e degli anziani;
 - attività ricreativa sociale a amatoriale per la cittadinanza.
 - c) impianto: qualsiasi edificio o struttura o spazio all'aperto attrezzati per lo svolgimento di attività di natura sportiva o motoria di proprietà del Comune di Pulsano;
 - d) impianto sportivo: edificio o struttura o spazio all'aperto attrezzato per lo svolgimento di una o più specifiche discipline sportive;
 - e) strutture scolastiche: le strutture sportive, quali palestre, locali e spazi all'aperto attrezzate per attività sportive o motorie, inserite nei complessi scolastici di proprietà del Comune di Pulsano;
 - f) spazio attrezzato: qualsiasi area, anche non espressamente destinata all'uso sportivo, purché dotata di attrezzature o spazi adeguati alle esigenze della pratica sportiva o dell'attività motoria;
 - g) attrezzature tecnico-sportive: attrezzature fisse o mobili necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva, ivi compresi gli ausili sportivi funzionali all'espletamento dell'attività sportiva da parte di persone disabili;
 - h) soggetti utilizzatori: le persone fisiche o giuridiche titolari delle concessioni o delle autorizzazioni con cui il Comune attribuisce l'utilizzo di impianti sportivi.
 - i) assegnazione in uso: si intende il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo per lo svolgimento di determinate attività di uno spazio attrezzato sia all'interno di un impianto sportivo al chiuso e sia di uno spazio all'aperto attrezzato in essi compreso.
 - l) per tariffa, la somma che l'utente deve versare al Comune o al concessionario per l'utilizzo

dell'impianto.

2. Ai fini della comprensione degli acronimi utilizzati si danno le seguenti definizioni:

- a) CONI: Comitato olimpico nazionale italiano;
- b) CIP: Comitato italiano paraolimpico;
- c) FSN: Federazioni sportive nazionali;
- d) EPS: Enti di promozione sportiva;

Articolo 3

IMPIANTI E STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI

1. Al fine di conseguire i predetti obiettivi, l'Amministrazione comunale si impegna, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, a programmare interventi per la conservazione e il miglioramento degli impianti esistenti nonché per la realizzazione di ulteriori impianti.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai seguenti impianti sportivi di proprietà del Comune di Pulsano:
 - Campo di calcio "F. Guida", ubicato in Via Vittorio Emanuele;
 - Palazzetto dello Sport "F. Alfarano - D. Mandrillo", ubicato in Via Gramsci angolo Via Lupara;
 - Struttura geodetica (Tensostatico), ubicato in Via degli Orti angolo Via Venezia;
 - Campo di calcetto, ubicato in Via Toma angolo Via Basento;
 - Piscina comunale "G. Musciacchio", ubicata in Via Gramsci angolo Via Lupara;
 - impianti sportivi annessi a strutture scolastiche di proprietà comunale;
 - spazi e aree pubbliche attrezzate per le attività fisiche.
3. L'utilizzo degli impianti di proprietà del Comune è rivolto a soddisfare le esigenze dei soggetti residenti in questo Comune considerati singolarmente ovvero appartenenti a società sportive o associazioni o ad organizzazioni.
4. Nell'utilizzo degli impianti sportivi avranno la precedenza le società o le associazioni aventi la loro sede legale in questo Comune sin dalla loro costituzione, secondo i criteri che verranno definiti specificatamente nei successivi articoli.

Articolo 4

ORGANI E COMPETENZE

1. Fatte salve le funzioni del Consiglio Comunale, le competenze in materia di impianti sportivi sono attribuite come di seguito:
 - alla Giunta Comunale:
 - a) definire gli indirizzi generali per lo sviluppo dell'utilizzo della rete degli impianti sportivi comunali al fine di razionalizzarne l'uso e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
 - b) dichiarare l'impianto sportivo di rilevanza comunale sia esso esistente o di nuova costruzione;
 - c) definire gli elementi essenziali delle concessioni e delle autorizzazioni per utilizzare gli impianti e gli spazi sportivi;
 - d) definire la programmazione inerente all'utilizzazione degli impianti determinando la modalità per ciascuno degli stessi;
 - e) stabilire quali impianti sono da gestire direttamente da parte del Comune ovvero da altri soggetti cui affidare la gestione;
 - f) individuare altri impianti il cui utilizzo può essere disciplinato da questo regolamento;
 - g) limitare anche temporaneamente l'utilizzo di alcuni impianti per motivi di interesse pubblico;
 - h) apportare modifiche alla procedura di assegnazione e utilizzo degli impianti sportivi, fermo restando i principi previsti dal presente regolamento.
 - Al Responsabile del Settore compete:
 - a) la gestione per l'utilizzo degli impianti, compresi il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per l'utilizzo degli stessi impianti;

- b) l'affidamento delle forniture di beni e servizi necessari per attrezzare gli impianti e gli spazi sportivi;
 - c) la sottoscrizione delle convenzioni con cui disciplinare i rapporti giuridico-patrimoniali intercorrenti tra il Comune e i soggetti utilizzatori; tutti gli atti inerenti e conseguenti all'utilizzo degli stessi.
- Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale compete svolgere le funzioni gestionali attinenti alla realizzazione di nuovi impianti sportivi, e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti e spazi sportivi, in conformità al codice dei contratti pubblici e alle specifiche norme tecniche previste dall'ordinamento giuridico in materia di impiantistica sportiva e dalle competenti Federazioni sportive nazionali.

Articolo 5

MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. L'utilizzazione di tutti gli impianti e gli spazi sportivi ovvero soltanto di alcuni di essi può avvenire con una delle seguenti modalità:
 - a) gestione diretta da parte del Comune;
 - b) concessione dell'uso affidata a soggetti terzi ed anche in via temporanea in favore di singole persone o a gruppi di persone o ad associazioni anche operanti in ambito sociale, culturale, turistico, ricreativo, religioso, ecc..
 - c) gestione affidata a soggetti terzi.
1. E' vietato ai soggetti utilizzatori degli impianti e degli spazi sportivi perseguire tramite la loro utilizzazione finalità di lucro e/o di natura politica o religiosa, pena la decadenza di diritto dalla concessione da dichiararsi dal Responsabile del settore competente.

CAPO II

GESTIONE COMUNALE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 6

TIPOLOGIE DELLA GESTIONE COMUNALE DIRETTA

1. La gestione diretta degli impianti sportivi da parte del Comune può essere svolta con una delle seguenti modalità:
 - a) utilizzando mezzi, attrezzature e dipendenti comunali e/o soggetti esterni per svolgere tutti o alcuni servizi o attività necessarie per assicurare la loro regolare e sicura funzionalità, assumendo il Comune la responsabilità dell'intera gestione;
 - b) affidando in concessione l'uso, a tempo determinato, di uno o più impianti ai seguenti soggetti, che dovranno assumersi ogni e qualsiasi responsabilità civile per eventuali danni derivanti dall'utilizzazione degli impianti e delle strutture sportivi sia nei confronti degli utenti e sia del pubblico presente durante lo svolgimento di gare o allenamenti finalizzati allo svolgimento di attività motoria di base, di avviamento allo sport, di competizioni sportive ovvero manifestazioni culturali, ricreative, saggi, studi, convegni e simili:

b.1	scuole pubbliche materne, elementari, medie di 1° e 2° grado, presenti nel territorio comunale;
b.2	associazioni non sportive o di volontariato o del terzo settore o religiose che svolgono attività di assistenza a favore di persone disabili e/o anziani;
b.3	i cittadini singoli o riuniti in gruppi che ne facciano richiesta a titolo personale;
b.4	associazioni/società sportive legalmente costituite e affiliate ad una o più federazioni sportive riconosciute dal CONI, che svolgono attività agonistica partecipando ai campionati delle varie discipline sportive con risultati comprovati e sottoscritti dalla federazione di appartenenza;
b.5	associazioni/società sportive legalmente costituite e affiliate ad uno o più enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono attività sportiva con risultati comprovati e sottoscritti dall'ente cui sono affiliate;

2. Con riferimento ai giorni feriali (dal lunedì al venerdì) nella fascia oraria dalle 8:00 alle 14:00, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di destinare gratuitamente le strutture sportive agli istituti scolastici presenti sul territorio comunale, alle associazioni che svolgono attività sportive e di assistenza a favore di disabili e/o anziani nonché ad associazioni del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017 che abbiano come scopo sociale attività di prevenzione del disagio e dell'isolamento sociale.
3. Tutti gli impianti sportivi potranno essere concessi ed utilizzati anche per scopi sociali, a titolo gratuito, qualora l'Amministrazione comunale ritenga l'iniziativa meritevole di patrocinio attraverso apposita delibera di Giunta Municipale che ne precisi l'interesse pubblico per la comunità. La richiesta di concessione di patrocinio e/o utilizzo del logo del Comune deve essere effettuata mediante apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio competente che dovrà essere consegnato almeno 15 giorni prima della data prevista per la realizzazione dell'evento/manifestazione al protocollo dell'ente, anche a mezzo posta elettronica certificata.
4. L'uso degli impianti è affidato con determinazione del Responsabile del settore competente e il rapporto giuridico-patrimoniale è disciplinato da apposito provvedimento di concessione, nel quale sono indicate le attività da svolgere, la durata della concessione, gli obblighi e gli oneri a carico dei soggetti utilizzatori.
5. L'utilizzazione degli impianti può essere assegnata con:
 - a) concessione annuale, di durata pari ad un anno solare, decorrente dalla data della concessione;
 - b) concessione stagionale, di durata pari all'anno scolastico o alla singola stagione sportiva o al singolo campionato;
 - c) concessione più breve, della durata massima di novanta giorni continuativi, finalizzata a svolgere attività sportive occasionali (quali: tornei, allenamenti, incontri amichevoli, periodi di preparazione tecnico-atletica, ecc.) ovvero attività motorie o manifestazioni culturali, ricreative, iniziative varie per cui sono richieste.

Articolo 7

TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Al fine di consentire all'Amministrazione la necessaria programmazione dell'utilizzazione degli impianti, anche con riferimento alle diverse discipline sportive e attività motorie nonché ai relativi turni e orari, i soggetti interessati devono far pervenire al protocollo generale del Comune, domanda su apposito modello predisposto dall'Ufficio.
2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante della società o associazione o da un responsabile dell'utilizzazione, devono pervenire, entro i seguenti perentori termini, pena la non ammissibilità:
 - entro il 31 maggio di ogni anno se finalizzate a ottenere le concessioni annuali e stagionali di cui all'articolo 5, comma 6, lettere a) e b). Per il solo anno 2026, a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, detta scadenza è prorogata al 31 agosto.

- almeno quaranta (40) giorni antecedenti l'inizio dei rispettivi campionati o corsi di allenamento se finalizzate a ottenere le concessioni stagionali di cui all'articolo 5, comma 6, lettera b) non comprese nella programmazione annuale;
 - almeno trenta (30) giorni antecedenti la data delle attività sportive occasionali (quali: tornei, allenamenti, incontri amichevoli, periodi di preparazione tecnico-atletica, ecc.) se finalizzate a ottenere le rispettive concessioni brevi di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c)
 - almeno quindici (15) giorni antecedenti la data di inizio o di svolgimento delle attività motorie o manifestazioni culturali, ricreative, iniziative varie se finalizzate a ottenere le rispettive concessioni brevi di cui al precedente articolo 5, comma 6, lettera c).
3. La domanda diretta a ottenere la concessione annuale o stagionale degli impianti sportivi deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- a) atto costitutivo e statuto dell'associazione o società sportiva istante (o dichiarazione che tali atti sono già agli atti del Comune e che non hanno subito variazioni), da cui risulti che la stessa non persegue scopo di lucro;
 - b) certificato di prima affiliazione alla federazione aderente al CONI o alla FIGC o di prima appartenenza a un ente di promozione sportiva relativo alla disciplina per la quale si chiede la concessione all'utilizzo (o dichiarazione che tale atto è già agli atti del Comune e che non ha subito variazioni);
 - c) richiesta di rinnovo dell'affiliazione relativa alla stagione sportiva per la quale si chiede l'utilizzo dell'impianto, con allegata attestazione dell'avvenuto versamento a favore della federazione o ente di promozione della relativa tassa di affiliazione prescritta per ogni singola disciplina per la quale si chiede l'utilizzo dell'impianto sportivo;
 - d) elenco degli atleti tesserati rilasciato dalla federazione o dall'ente di promozione sportiva relativo alla stagione sportiva in corso al momento della presentazione dell'istanza, con allegata la ricevuta di versamento, qualora dovuto, della quota di tesseramento in relazione al numero degli atleti rinnovati;
 - e) autodichiarazione, da rendere ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della società o dell'associazione, da cui risulti:

e.1)	la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA della società o dell'associazione;
e.2)	i dati identificativi del legale rappresentante;
e.3)	i dati identificativi dei dirigenti accompagnatori e dell'allenatore;
e.4)	l'impianto o gli impianti (in ordine di preferenza) sportivi di cui si chiede l'utilizzo;
e.5)	la/le disciplina/e da praticare, specificando se dilettantistica o meno;
e.6)	l'eventuale attività di promozione dello sport eventualmente da praticare a favore di ragazzi in età della scuola dell'obbligo e/o media superiore;
e.7)	l'eventuale attività di avviamento allo sport e/o di promozione della pratica delle discipline sportive da svolgere a favore di persone disabili o appartenenti a categorie disagiate di utenti ovvero attività fisiche da svolgere a favore di anziani;
e.8)	se l'attività da praticare si riferisce a gare e/o allenamenti e/o a manifestazioni;
e.9)	i tornei o campionati ufficiali a cui partecipa la società o l'associazione per le discipline sportive per le quali si chiede l'utilizzo dell'impianto sportivo;
e.10)	il periodo di durata dell'utilizzo (decorrenza e termine), i giorni del mese o della settimana e gli orari (antimeridiani o pomeridiani) di inizio e fine dell'utilizzo;
e.11)	la ditta o la persona incaricata della pulizia degli impianti.

4. Le domande dirette a ottenere le concessioni di breve durata potranno essere accolte se lo svolgimento delle correlate attività risulteranno compatibili con i giorni e gli orari di utilizzazione degli stessi impianti sportivi oggetto di concessioni annuali o stagionali.
5. Il rilascio della concessione è subordinato, se e in quanto dovuta, alla corresponsione della tariffa e alla presentazione della dichiarazione scritta con cui gli assegnatari si impegnano a rifondere gli eventuali danni dagli stessi provocati all'impianto e alle attrezzature.

Articolo 8
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

1. È vietato ai soggetti affidatari delle concessioni cedere o autorizzare, anche solo di fatto, l'utilizzo degli impianti ad altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, per svolgere le loro attività sportive o di altra natura.
2. Qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste di concessione annuali e stagionali relative ad un medesimo impianto, lo stesso è assegnato applicando i seguenti criteri, la cui esposizione ha valore di ordine di priorità:
 - a) la sede legale dell'associazione o società o gruppo stabilita in questo Comune sin dalla data della rispettiva costituzione;
 - b) preferenza ad associazioni e società sportive legalmente costituite e affiliate ad una o più federazioni sportive riconosciute dal CONI che svolgono sul territorio di questo Comune attività agonistica con partecipazione a campionati federali nel seguente ordine di rilevanza: internazionale, nazionale, regionale e provinciale;
 - c) preferenza ad associazioni, società e gruppi sportivi affiliati ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e operanti prevalentemente sul territorio di questo Comune e impegnati in attività agonistiche con partecipazione a campionati promozionali giovanili e tornei;
 - d) preferenza a realtà associative, comprese quelle religiose, che perseguono finalità di attività amatoriale, di educazione sportiva, ricreativa, motoria e culturale.
3. L'assegnazione delle concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi è strettamente connessa alla rispettiva destinazione d'uso degli impianti, ad esempio per Palazzetto dello Sport "Alfarano-Mandrillo" o Struttura geodetica, avranno la priorità gli sport "Indoor" (basket, pallavolo etc...) così come per i campi da calcio comunali la priorità sarà per gli sport "Outdoor" (calcio, atletica etc...).
4. Nel caso di più richieste di soggetti istanti rientranti nello stesso ordine di priorità di cui al comma 2, le concessioni sono rilasciate differenziando turni e orari, cercando di garantire comunque un equilibrato e proporzionato utilizzo degli impianti sportivi a tutti i soggetti richiedenti, secondo il punteggio complessivo decrescente conseguito da ciascun soggetto istante e risultante dall'applicazione dei criteri e punteggi di seguito riportati:

LIVELLO CAMPIONATI FEDERALI DISPUTATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI	Provinciali 3	Regionali 6	Nazionali 9	Internazionali 12
LIVELLO CAMPIONATI AMATORIALI DISPUTATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI	Provinciali 1,5	Regionali 3	Nazionali 4,5	_____
NUMERO DI ATLETI TESSERATI	< a 50 2,5	da 50 a 100 5	da 101 a 150 10	x ogni ult. n. 50 2,5
ANZIANITÀ DI AFFILIAZIONE A FEDERAZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTA DAL CONI	< a 3 anni 0	da 3 a 6 anni 2	> a 6 anni 4	x ogni ult. anno 0,20
ANZIANITÀ DI AFFILIAZIONE A ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI	< a 3 anni 0	da 3 a 6 anni 1	> a 6 anni 2	x ogni ult. anno 0,10
ANZIANITÀ DI ATTIVITÀ SPORTIVA SUL TERRITORIO DI QUESTO COMUNE	< a 3 anni 0	da 3 a 6 anni 2	> a 6 anni 4	x ogni ult. anno 0,20

AVVIAMENTO/PROMOZIONE SPORT PER DISABILI O PERSONE DISAGIATE O ANZIANI (PER N. DI SOGGETTI COINVOLTI)	< a 5 1	da 5 a 10 2	> a 10 4	x ogni ult. n. 5 soggetti 1
NUMERO DI SQUADRE O GRUPPI DI ATTIVITÀ	x ogni squadra o gruppo di attività 0,5			

5. Gli impianti, le strutture e gli spazi attrezzati eventualmente rimasti disponibili dopo le assegnazioni effettuate ai sensi dei commi 2, 3 e 4 possono essere ulteriormente assegnate, utilizzando i criteri di cui alle lettere b), c), e d) del comma 2 nonché dei criteri e punteggi di cui al comma 3 e 4: prioritariamente ai soggetti istanti la cui sede legale è stata stabilita in questo Comune successivamente alla data del rispettivo atto costitutivo e comunque da almeno un anno antecedente la data di presentazione della domanda; e, per ultimi, ai soggetti aventi la rispettiva sede legale in altro Comune.
6. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande il Responsabile del settore competente, verificate la completezza e la sussistenza di tutti i requisiti prescritti, comunica, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, il preavviso di rigetto ai soggetti istanti le cui domande non potranno essere accolte.
7. Le istanze pervenute fuori termine ovvero comunque non regolarizzate o integrate nel termine assegnato possono essere esaminate utilmente esclusivamente se, dopo la redazione del calendario delle assegnazioni affidate, risulteranno ancora liberi impianti e/o spazi orari.
8. L'accoglimento delle domande è comunicato al soggetto istante con apposito atto, con cui sono anche indicati: l'importo della tariffa e le modalità di pagamento; l'importo della polizza assicurativa per danni alle attrezzature e/o agli impianti e/o agli atleti, agli accompagnatori, agli allenatori e al pubblico; per le attività sportive e motorie, l'obbligo di avere disponibile durante l'attività praticate un defibrillatore e di comunicare l'elenco di coloro che ne garantiscono l'utilizzo secondo le modalità prescritte dalla normativa di riferimento D.M. 24 aprile 2013 e le successive modifiche.
9. Eseguiti da parte del soggetto istante gli adempimenti di cui al comma precedente, il Responsabile del settore competente rilascia il formale provvedimento di concessione riportante tutti gli obblighi e gli oneri a carico del soggetto assegnatario.
10. Il Responsabile del settore Sport redige per ciascun impianto il calendario di utilizzo, da pubblicare sul sito istituzionale del Comune e inviato ai soggetti assegnatari ogni anno.
11. Al momento della consegna dell'impianto oggetto di concessione, il soggetto utilizzatore deve sottoscrivere, in contraddittorio con il Responsabile del settore competente o suo delegato, un verbale di presa visione dello stato dei luoghi. Al termine del periodo di utilizzo concesso, il soggetto utilizzatore deve restituire l'impianto e le relative pertinenze nel medesimo stato di fatto esistente al momento della consegna. Della restituzione è redatto apposito verbale.
12. Fatta salva la revoca o la dichiarazione di decadenza della concessione nei casi previsti dal presente regolamento, il Comune può in qualunque momento sospendere temporaneamente o modificare i turni e gli orari assegnati nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di manifestazioni di interesse pubblico o in conseguenza della riorganizzazione dei turni e degli orari medesimi. Le predette fattispecie di sospensione o di modificazione devono essere tempestivamente comunicate ai soggetti interessati.

Articolo 9 **TARiffe PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI**

1. Il rilascio della concessione per l'utilizzo degli impianti, salvo l'utilizzo di cui all'art. 5 commi 2 e 3, è subordinato alla corresponsione da parte dei soggetti assegnatari della rispettiva tariffa stabilita annualmente con deliberazione di Giunta Comunale per le diverse tipologie di utilizzazione, fatte salve eventuali ipotesi di esenzioni, spetterà al Responsabile del settore la relativa verifica.

2. Le tariffe, differenziate in base alla tipologia degli impianti e del loro utilizzo, possono essere: mensili, giornaliere, orarie (ad esempio: per gli allenamenti), a prestazione (ad esempio: per lo svolgimento di singole gare o per singole manifestazioni non sportive).
3. La corresponsione della tariffa deve avvenire anticipatamente rispetto all'inizio dell'utilizzo, con le modalità indicate nell'atto di assegnazione:
 - a) per le concessioni annuali e stagionali, almeno dieci giorni prima di ciascun mese di utilizzo;
 - b) per le concessioni di breve durata, in unica soluzione.
4. Il Comune si riserva l'onere di verificare la corrispondenza tra l'ammontare della tariffa corrisposta e il periodo di utilizzo, provvedendo a contestare le eventuali difformità riscontrate.
4. Il mancato pagamento di due mensilità continuative della tariffa, in presenza della preventiva diffida ad adempiere, comporta la decadenza di diritto dalla concessione d'uso, con provvedimento espresso del Responsabile del Settore, preceduto dal contraddittorio con l'interessato, il quale provvederà successivamente al recupero delle somme non versate.
5. I soggetti che risultano morosi per le tariffe relative a precedenti periodi di utilizzazione di impianti non corrisposte al Comune non potranno essere assegnatari di ulteriori concessioni o autorizzazioni se non dopo aver ripianato le pregresse pendenze.
6. Le modalità di pagamento delle tariffe saranno indicate nel provvedimento di concessione dell'utilizzazione degli impianti.

Articolo 10

POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI

1. Il rilascio della concessione annuale e stagionale per l'utilizzo degli impianti è subordinato alla prestazione da parte dei soggetti assegnatari di una apposita polizza assicurativa, emessa da un soggetto di primaria importanza, a favore degli avventori e/o utenti e fruitori degli impianti per i danni che potrebbero derivare agli stessi durante lo svolgimento delle attività nonché a favore del Comune per i danni che potrebbero essere causati all'impianto e/o alle attrezzature sportive di proprietà comunali.
2. I massimali delle predette polizze assicurative sono determinati dal Responsabile del settore competente in funzione della tipologia dell'impianto, della durata dell'utilizzo e del numero dei fruitori. Gli stessi massimali sono riportati nella comunicazione di cui all'art. 7, comma 8.
3. Il rilascio delle autorizzazioni di breve durata per l'utilizzo degli impianti è comunque subordinato alla stipula di apposita polizza assicurativa, in conformità ai commi precedenti, i cui massimali dovranno essere commisurati al tipo di attività da svolgersi ed alla durata della concessione.
4. Il soggetto assegnatario, durante lo svolgimento delle attività assentite con la concessione, deve vigilare sull'accesso all'impianto sportivo, sull'utilizzo dei servizi nonché sull'uso delle attrezzature sportive consentendo l'ingresso esclusivamente alle persone tesserate alla società sportiva (dirigenti, accompagnatori, allenatori, atleti, ecc.) o ai fruitori.
5. Durante lo svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e delle gare sportive il soggetto utilizzatore è obbligato a tenere a disposizione un defibrillatore funzionante e conforme alla vigente normativa, comunicando al competente Ufficio comunale i nominativi di coloro che hanno frequentato corsi specialistici tenuti a presenziare a detti eventi.

Articolo 11

MODALITÀ E ORARI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. È vietato l'uso degli impianti a chiunque sia sprovvisto della prescritta concessione.
2. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati dal 1° settembre al 30 giugno di ogni anno, nell'ambito del seguente orario di massima: dalle ore 8,00 alle ore 23,00, salvo differenti esigenze e deroghe debitamente e preventivamente autorizzate dal Responsabile del Settore.
3. Gli impianti sportivi sono fruibili per allenamenti e attività sportive dal lunedì al sabato. Salvo differenti esigenze, la domenica e i giorni festivi sono fruibili solo per lo svolgimento delle gare di

campionato o di specifiche manifestazioni o per eventuali necessità dell'Amministrazione comunale.

4. In caso di concomitanza di più gare nello stesso impianto, nello stesso giorno e nello stesso orario hanno precedenza le gare dei campionati di rilevanza maggiore (nazionale, regionale...).
5. A parità di rilevanza, le società o le associazioni che svolgono attività federale dovranno individuare, di concerto con le relative federazioni, la soluzione operativa più idonea, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.
6. In fase di calendarizzazione delle gare di campionato, le società e associazioni hanno il compito di prevedere insieme alle rispettive federazioni che lo svolgimento delle gare avvenga durante gli spazi e gli orari loro concessi, al fine di garantire a tutti il normale svolgimento delle attività sportive precedentemente pianificate. Ove ciò non fosse possibile, le gare hanno precedenza sugli allenamenti, i quali si intendono automaticamente rinviati previa tempestiva comunicazione alla società o associazione interessata.
7. Qualora le gare di campionato dovessero protrarsi oltre l'orario prestabilito, invadendo gli spazi orari altrui, la società o associazione responsabile ne deve dare preventiva comunicazione scritta al soggetto di cui sarà utilizzato lo spazio orario successivo concordando il recupero.
8. Nel caso di rinvio degli allenamenti è dovuta la detrazione degli importi delle tariffe corrispondenti alle ore di mancato allenamento, a meno che non sia possibile il recupero delle ore non utilizzate.
9. Il recupero delle partite di campionato non disputate per causa di forza maggiore deve preferibilmente avvenire negli spazi e negli orari a disposizione delle società o associazioni interessate.
10. E' vietato svolgere attività di qualunque tipo diverse da quelle richieste e autorizzate nonché occupare locali annessi agli impianti medesimi se non preventivamente autorizzati per iscritto dal Comune, compatibilmente con gli spazi disponibili.
11. Ai soggetti assegnatari dell'utilizzo degli impianti sportivi è tassativamente vietato:
 - a) sub-concedere o autorizzare, a qualsiasi titolo e anche di fatto, totalmente o parzialmente l'utilizzazione dei locali o degli spazi avuti in uso;
 - b) utilizzare l'impianto in giorni e orari non autorizzati;
 - c) svolgere attività diverse da quelle autorizzate;
 - d) consentire a soggetti non autorizzati l'accesso o l'utilizzo dell'impianto e delle attrezzature;
 - e) consentire ai genitori o agli accompagnatori degli atleti l'utilizzo di spazi non destinati specificatamente al pubblico;
 - f) omettere o ritardare la pulizia degli spazi/ambienti/locali utilizzati;
 - g) tollerare o consentire, ai propri tesserati, l'adozione di condotte che possano mettere a rischio l'incolumità degli altri tesserati o che possano danneggiare la struttura, l'impianto o le relative attrezzature.
12. Per ciascuna delle violazioni previste dal comma 11, il Responsabile del Settore competente potrà comminare una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del d.lgs. n. 267/2000, a carico dell'associazione o società o comitato concessionario ovvero della persona fisica che ha sottoscritto la richiesta di concessione. Più violazioni reiterate o anche una singola violazione di particolare gravità, soprattutto se diretta a cagionare danni agli impianti e/o alle strutture, determineranno la decadenza dalla concessione.
13. Il Responsabile del Settore competente potrà effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, ispezioni e controlli al fine di verificare l'esatta e corretta osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Articolo 12

OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ASSEGNATARI

1. I soggetti utilizzatori devono consentire lo svolgimento delle attività sportive o motorie, a titolo gratuito, di bambini, ragazzi, persone portatori di disabilità o ultrasessantacinquenni le cui condizioni economiche disagiate siano state accertate dall'Ufficio dei Servizi Sociali, nel rispetto

delle normative sulla protezione dei dati personali. Il numero e le modalità di accoglimento dei predetti utenti sono concordati, in uno spirito di collaborazione, tra il citato Ufficio comunale e il soggetto utilizzatore.

2. Ciascun soggetto utilizzatore al termine del proprio utilizzo giornaliero dell'impianto assentito con concessione, ha l'obbligo di:
 - a) lasciare debitamente liberi e puliti l'impianto o la struttura, gli annessi servizi, spogliatori e ogni altro spazio di pertinenza utilizzati per consentire il loro successivo immediato utilizzo;
 - b) riconsegnare le attrezzature sportive comunali in perfetto ordine e funzionanti.
 - c) garantire il corretto conferimento dei rifiuti in appositi contenitori secondo le regole e le modalità previste dal servizio di raccolta differenziata svolgentesi nel territorio comunale.
3. I soggetti utilizzatori devono indicare espressamente nella domanda di concessione la ditta e/o il personale incaricato della pulizia degli impianti sportivi per cui si richiede la concessione. Più soggetti utilizzatori della stessa struttura potranno identificare uno stesso soggetto, assumendosi congiuntamente le rispettive responsabilità nei confronti del Comune e degli utilizzatori successivi anche per quanto concerne la sicurezza e l'igiene degli impianti, dandone comunicazione scritta all'Ente Comunale. Eventuali variazioni durante l'anno dovranno essere comunicate tempestivamente all'Ente Comunale.
4. Nell'eventualità che l'impianto o i servizi o le pertinenze o le attrezzature abbiano subito dei danni ovvero siano stati oggetto di atti vandalici ovvero siano stati lasciati in cattive condizioni igieniche, tali circostanze devono essere fatte rilevare con immediatezza all'Ufficio competente che ne farà addebito al soggetto ritenuto responsabile che abbia per ultimo utilizzato l'impianto precedentemente alla constatazione. Quest'ultimo è tenuto a rimborsare o risarcire il Comune delle spese sostenute per gli interventi di pulizia o di eliminazione o riparazione di eventuali danni.
5. L'inosservanza reiterata dei predetti obblighi determina la decadenza di diritto con provvedimento espresso del Responsabile del Settore, preceduto dal contraddittorio con l'interessato dalla concessione.
6. In occasione di manifestazioni pubbliche (quali: partite di campionato, saggi di danza, concerti, eventi culturali, ecc.) organizzate negli impianti, i soggetti assegnatari dell'utilizzo devono provvedere a loro cura e spese ad assicurare:
 - a) i servizi di vendita dei biglietti e il controllo agli ingressi, in caso di manifestazioni a pagamento;
 - b) la pulizia al termine dell'evento e il corretto conferimento dei rifiuti;
 - c) il servizio sanitario e, se necessario, anche quello di emergenza;
 - d) il servizio d'ordine all'interno e, se necessario, all'esterno dell'impianto.
7. I soggetti utilizzatori hanno obbligo di assumersi, esonerandone il Comune, ogni responsabilità per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto in dipendenza del suo uso, anche da parte del pubblico partecipante, prima, durante e dopo le predette manifestazioni pubbliche che abbia determinato eventuali danni a persone e/o a cose.
8. I concessionari degli impianti possono utilizzare attrezzature sportive o di altra natura mobili di loro proprietà, del cui utilizzo e custodia sono esclusivi responsabili al fine di evitare indebite appropriazioni o usi inappropriati da parte di estranei.
9. I soggetti concessionari degli impianti, qualora intendano eseguire, a propria cura e spese, lavori di miglioria o installare in modo stabile nuove attrezzature sportive, devono presentare all'ufficio competente apposita richiesta di autorizzazione con allegato progetto e/o documentazione idonea a dimostrare la fattibilità e utilità dell'intervento, le modalità e i tempi di esecuzione, il quadro economico-finanziario dei costi. Tali interventi migliorativi possono essere eseguiti soltanto dopo apposita autorizzazione dell'Ufficio, il quale provvederà a dirigere e verificare l'esatta esecuzione dell'intervento e l'assenza di danni alla proprietà comunale.
10. Prima di utilizzare le attrezzature sportive fisse e mobili i soggetti utilizzatori devono assicurarsi della presenza di loro eventuali difetti o imperfezioni che possano causare danni agli atleti, a terzi in genere ed alle strutture oggetto di concessione.
11. Negli impianti, nelle aree e negli spazi pertinenti è possibile effettuare, previa apposita autorizzazione del Comune, la pubblicità di qualsiasi prodotto o prestazione effettuata con qualsiasi mezzo (volantinaggio, verbale, tabelloni, ecc.). Gli strumenti (cartelloni, apparecchi audiovisivi, ecc.) devono essere di materiale non contundente e non infiammabile; devono essere installati all'interno in zone non accessibili al pubblico e/o all'esterno dell'impianto purché in una posizione

tale da non poter essere divelti e utilizzati come armi improprie dagli spettatori o dai sostenitori delle squadre.

12. Ai soggetti utilizzatori è fatto assoluto divieto di utilizzare gli impianti come sede sociale, salvo che il Comune, qualora vi sia disponibilità di locali o spazi, previa richiesta scritta, rilasci apposita autorizzazione con cui consenta l'uso di detti spazi esclusivamente per fornire informazioni all'utenza durante le ore di utilizzo.
13. Il Comune, previa apposita richiesta, può autorizzare i soggetti titolari di concessione annuale a utilizzare, anche a titolo gratuito, appositi locali o spazi all'interno o adiacenti all'impianto per depositare e conservare soltanto attrezzature o strumenti sportivi di proprietà dei concessionari.

Articolo 13

VIGILANZA E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune si riserva la facoltà di gestire il servizio vigilanza e/o di custodia di tutti o di alcuni impianti con proprio personale dipendente ovvero affidando il servizio a soggetti esterni specializzati. In tale ultima ipotesi, l'affidatario del servizio provvede all'apertura e chiusura degli impianti nonché alla vigilanza sul corretto utilizzo dello stesso.
2. Qualora il Comune non utilizzi alcuna delle forme di gestione del servizio di vigilanza e/o custodia di cui al precedente comma, ogni onere relativo è posta a carico dei soggetti utilizzatori limitatamente ai rispettivi giorni e orari di utilizzo. In tal caso i soggetti utilizzatori devono provvedere all'apertura e chiusura, alla vigilanza e alla pulizia, assumendosi le eventuali relative spese e le conseguenti responsabilità per gli eventuali danni cagionati da chiunque all'impianto o alla struttura e alle attrezzature nonché alle persone presenti.
3. Se l'utilizzatore non segnala tempestivamente, prima dell'uso, eventuali condizioni di degrado della struttura, inconvenienti o difetti ovvero qualsiasi accidente o evento da cui possa presumibilmente derivare un pericolo o un danno a persone e/o all'impianto e/o alle attrezzature comunali, l'impianto si intende accettato come idoneo e funzionante per l'utilizzo assentito e, quindi, il soggetto utilizzatore risponderà di eventuali danneggiamenti e della mancata pulizia.
4. In caso di accertate irregolarità, il soggetto utilizzatore deve uniformarsi immediatamente alle decisioni comunicate da parte del Comune, restando impregiudicato il potere di adottare ulteriori provvedimenti in danno del predetto soggetto.

Articolo 14

RESPONSABILITÀ PER DANNI

1. I soggetti utilizzatori devono risarcire il Comune per tutti i danni eventualmente comunque provocati all'impianto e alle attrezzature comunali dai loro utenti, anche per effetto dell'attività sportiva o motoria espletata, e dalle altre persone a cui è consentito a qualunque titolo di accedere all'impianto. Il danno è accertato e quantificato dall'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale allegato alla richiesta di risarcimento da inviare al soggetto utilizzatore responsabile che, nel caso di mancato ottemperamento, è soggetto ad azione risarcitoria a norma di legge.
2. Il Comune e i dipendenti comunali addetti agli impianti non rispondono di eventuali ammanchi o furti che si dovessero verificare a danno di beni e attrezzature di proprietà dei soggetti assegnatari dell'utilizzo e dei loro utenti.
3. Gli oggetti e il denaro eventualmente smarriti e rinvenuti negli impianti devono essere consegnati all'Ufficio di Polizia Locale. Ai fini della restituzione di quanto eventualmente smarrito, ai sensi dell'art. 928 del codice civile, verrà pubblicato all'Albo pretorio online nonché affisso all'ingresso e all'interno dell'impianto un apposito avviso del Responsabile del settore con cui si rende noto il ritrovamento con una generica descrizione dell'oggetto e l'invito al proprietario a ritirarlo presso l'Ufficio di Polizia Locale, previa verifica dell'effettiva proprietà del bene.

CAPO III
UTILIZZO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

Articolo 15
UTILIZZO STRUTTURE SCOLASTICHE

1. Le strutture sportive scolastiche, quali palestre, locali e spazi all'aperto attrezzati per attività sportive o motorie, inserite in edifici e strutture scolastiche di proprietà del Comune di Pulsano, possono essere utilizzate e concesse in orario extrascolastico.
2. Le predette strutture possono essere utilizzate da altri soggetti e concesse negli orari e nei giorni in cui le stesse non sono utilizzate per le attività scolastiche, curriculari ed extracurriculari, previste nel Piano Triennale di Offerta Formativa (PTOF) della rispettiva scuola.
3. A tal fine il Dirigente Scolastico comunica al Comune i giorni e gli orari in cui l'utilizzo è riservato alle attività curriculari ed extracurriculari dell'Istituto.

Articolo 16
ATTIVITÀ AMMISSIBILI

1. Le strutture scolastiche al chiuso o all'aperto, da utilizzare in orario extra scolastico, sono destinate a favorire prioritariamente la pratica di attività motoria di base, lo svolgimento di attività aggregative e di interesse pubblico sociale, culturale e sportivo. A tal fine, sono da considerare di interesse pubblico:
 - l'attività formativa/sportiva per bambini, adolescenti, adulti;
 - l'attività dilettantistica e agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali a carattere comunale, provinciale, regionale o nazionale organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;
 - l'attività motoria in favore di portatori di disabilità e anziani.
2. Le attività da svolgere nelle strutture scolastiche devono essere compatibili con la specificità di ciascuna struttura e delle attrezzature di cui è dotata.
3. E' consentito ai soggetti utilizzatori svolgere le loro attività sportive o motorie anche con proprie attrezzature mobili da asportare ogni giorno al termine di ciascuna attività ovvero installare attrezzature sportive stabili, la cui autorizzazione per l'installazione è condizionata alla presentazione di apposita istanza scritta e documentata, purché le stesse non contrastino o limitino in qualsiasi modo le attività sportive scolastiche e conseguano il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale. L'installazione di dette attrezzature fisse, fornite dai soggetti utilizzatori, è effettuata a cura e spese di questi ed il Comune ne diviene di diritto proprietario, salvo che possano essere facilmente rimosse senza alcun danno per le strutture stesse.
4. La concessione per utilizzare la struttura dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella concessione stessa.
5. I soggetti utilizzatori consentono l'accesso gratuito o agevolato alle attività sportive che si svolgono nelle strutture scolastiche agli studenti della stessa scuola, le cui famiglie versino in condizioni economiche disagiate. Gli studenti che potranno avvalersi di tale facoltà saranno individuati dal Dirigente Scolastico nel numero indicato dal soggetto utilizzatore.

Articolo 17
COMUNICAZIONE AL DIRIGENTE SCOLASTICO

1. Il Responsabile del settore competente prima di rilasciare le concessioni comunica al Dirigente scolastico, per sua opportuna conoscenza, l'elenco dei soggetti che intendono utilizzare la struttura scolastica, il tipo di attività sportiva o diversa da svolgere, i giorni e gli orari di utilizzo.
2. Qualora il Dirigente Scolastico non comunichi al Comune, entro 5 giorni dal ricevimento dell'elenco, eventuali osservazioni o segnalazioni, il Responsabile del settore competente procederà al rilascio

della richiesta concessione.

3. Nell'ipotesi che il Dirigente scolastico produca osservazioni o segnalazioni riguardo alle modalità e/o ai tempi di utilizzo ovvero motivi il suo diniego all'utilizzo, il Responsabile del settore competente deve tenere conto e nel caso in cui non le recepisca deve darne idonea motivazione nel provvedimento con cui concede comunque l'utilizzo.

Articolo 18

DOVERI DEL SOGGETTO UTILIZZATORE

1. Il soggetto utilizzatore deve assumere a proprio carico la responsabilità e le spese per la pulizia, per la custodia e vigilanza della struttura sportiva, dei locali annessi e delle aree esterne per accedere alla struttura, nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività per il periodo di utilizzo.
2. Il soggetto assegnatario è tenuto ad utilizzare la struttura solo per le attività indicate nella concessione, nonché al rispetto delle giornate e degli orari stabiliti, osservando altresì un comportamento corretto durante l'attività e improntato alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola; pena la comminazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 11, comma 12, e l'immediata decadenza di diritto dalla concessione.
3. Eventuale materiale necessario all'espletamento dell'attività sportiva di cui sia carente la struttura, opportunamente inventariato, può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e rilascio di autorizzazione scritta da parte del Dirigente Scolastico. L'Istituto scolastico e il Comune non assume la qualità di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduca nella palestra della scuola.
4. L'accesso alla palestra è consentito esclusivamente ai praticanti l'attività sportiva o motoria e agli assistenti e istruttori del soggetto utilizzatore; è fatto assoluto divieto di ingresso a coloro che non partecipano all'attività sportiva, fatta salva la presenza del pubblico ammessa esclusivamente negli spazi consentiti.
5. Il soggetto utilizzatore deve far osservare agli utenti un comportamento disciplinato e rispettoso della struttura, nonché dei servizi e delle pertinenze annesse.

Articolo 19

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Nel caso in cui sopraggiungano necessità scolastiche impreviste e urgenti, il Dirigente Scolastico può esigere l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione al competente ufficio del Comune e al soggetto utilizzatore.
2. Analogamente, in caso di attività o manifestazioni straordinarie di interesse pubblico organizzate dal Comune che siano compatibili con la struttura, il Responsabile del Settore competente comunale provvederà a comunicare la sospensione dell'utilizzo al Dirigente scolastico e al soggetto utilizzatore.
3. L'attività è sospesa in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie nel caso in cui l'Istituto scolastico sia individuato quale sede di seggio, ove ciò comporti disagio e/o intralcio alle operazioni elettorali, e in tutti i casi di chiusura della struttura scolastica per cause di forza maggiore.
4. Per i periodi sospensione delle attività motorie o sportive il soggetto utilizzatore non potrà vantare alcunché a qualsiasi ragione o titolo.

Articolo 21

RINVIO ALLE ALTRE DISPOSIZIONI

1. Alle concessioni interessanti le strutture scolastiche si applicano tutte le disposizioni del presente regolamento.

CAPO IV

GESTIONE ESTERNALIZZATA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 22

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lett. c), del presente regolamento, il Comune può, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, decidere di esternalizzare la gestione di uno o più impianti sportivi, in favore dei soggetti di cui all'art. 6, comma 2, lett. b.4 e b.5., tramite procedura ad evidenza pubblica ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici), con la quale deve essere approvato lo schema di disciplinare prevedendo le condizioni essenziali da porre a base della concessione e la sua durata, che non potrà essere inferiore ad anni 3.

CAPO V

RINUNCE - SOSPENSIONI - REVOCA - DECADENZA - SANZIONI

Articolo 23

RINUNCIA - SOSPENSIONE VOLONTARIA TEMPORANEA

1. Gli utilizzatori possono rinunciare alla concessione ovvero sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'impianto per un periodo non superiore a 30 giorni, dandone comunicazione scritta all'Ufficio Patrimonio con indicazione della data di decorrenza della rinuncia ovvero di decorrenza e termine della sospensione. Gli effetti della rinuncia o sospensione si producono, in ogni caso, al momento della ricezione della predetta comunicazione al protocollo dell'Ente.
2. La citata comunicazione deve essere presentata prima della data di decorrenza della rinuncia o del periodo di sospensione in modo da consentire all'Ufficio Tecnico di effettuare, in contraddittorio con un rappresentante del soggetto utilizzatore, apposito sopralluogo per verificare lo stato dell'impianto e delle annesse attrezzature redigendone apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti.
3. La rinuncia o la sospensione temporanea non dà diritto al rimborso della tariffa già corrisposta e, solo nel secondo caso, comporta la sospensione temporanea dell'obbligo di pagamento della tariffa relativa al solo periodo di sospensione, obbligo che riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione indicato nella comunicazione.
4. Ove la sospensione si protragga per un periodo superiore a 30 giorni o qualora al termine del periodo di sospensione non vi sia alcuna ripresa delle attività, ciò comporterà definitiva rinuncia.
5. L'impianto o gli spazi orari rimasti disponibili in conseguenza di una rinuncia definitiva sono assegnati, secondo l'ordine della graduatoria stilata a seguito dell'avviso pubblico finalizzato alle assegnazioni ovvero, nel caso che tale graduatoria sia stata utilmente esaurita, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai soggetti candidati all'utilizzo le cui domande non hanno potuto essere soddisfatte.

Articolo 24

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DEL COMUNE

1. L'utilizzo di uno o più impianti può essere sospeso temporaneamente dal Comune relativamente a uno o più impianti e dal Dirigente scolastico competente per le strutture scolastiche qualora ricorrano le seguenti ipotesi:
 - per motivi di interesse pubblico;
 - per eseguire lavori di manutenzione degli impianti;
 - per svolgere manifestazioni (saggi, tornei, giochi sportivi, congressi, mostre, ecc.) organizzate dal Comune o dall'Istituto scolastico;
 - per condizioni climatiche particolarmente avverse;
 - qualora gli impianti risultino inagibili per cause di forza maggiore.
2. Della sospensione è data tempestiva comunicazione ai soggetti utilizzatori.
3. Per i predetti casi di sospensione nulla è dovuto dal Comune o dall'Istituto scolastico ai soggetti utilizzatori a qualunque ragione o titolo, salvo il rimborso della tariffa già versata limitatamente al periodo di sospensione.

Articolo 25

REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune può revocare la concessione per soddisfare sopravvenute esigenze di pubblico interesse nell'osservanza dei principi di imparzialità oggettiva e di proporzionalità tra l'interesse pubblico da perseguire e l'interesse privato da sacrificare.
2. Il provvedimento di revoca adottato dal Responsabile del settore competente, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e 8 della legge n.241/1990, deve essere notificato al soggetto utilizzatore.

Articolo 26

DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. Il Responsabile del settore competente deve, con apposito provvedimento, dichiarare la decadenza dalla concessione in tutte le espresse fattispecie previste dalle disposizioni del presente regolamento nonché in tutti i casi di accertata reiterata violazione da parte dei soggetti utilizzatori degli obblighi posti a loro carico.
2. Il provvedimento di decadenza deve essere preceduto da una diffida ad adempiere con indicazione dell'obbligo violato entro un proporzionato congruo termine e dalla contestuale comunicazione di avvio del procedimento di decadenza ai sensi dell'art. 7 e 8 della legge n. 241/1990.
3. Fatto salvo il rimborso della tariffa limitatamente al periodo di tempo di mancato utilizzo dell'impianto conseguente alla dichiarazione di decadenza, l'utilizzatore decaduto è responsabile degli eventuali danni cagionati all'impianto e/o alle attrezzature come risultanti da apposito verbale di sopralluogo eseguito dal Responsabile del servizio competente e/o dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 27

SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE

1. Fatta salva l'adozione del provvedimento dichiarativo della decadenza di cui al precedente articolo 26, per ciascuna grave violazione delle disposizioni del presente regolamento il Responsabile del settore competente commina al soggetto utilizzatore una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000.
2. Il mancato pagamento della predetta sanzione nel previsto termine determina la decadenza di diritto dalla concessione.

CAPO VI

NORME FINALI

Articolo 28
TRASPARENZA

1. Copia del presente regolamento deve essere pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale di questo Comune ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.
2. Una copia del presente regolamento deve essere consegnata al soggetto utilizzatore unitamente alla concessione in cui deve essere riportata la sua accettazione integrale.

Articolo 29
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione del Consiglio Comunale con cui è stato approvato.



COMUNE DI PULSANO

VERBALE COMMISSIONE CONSILIARE

“Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Sport, Tempo libero e Turismo”

L'anno 2026 il giorno 28 del mese di luglio, giusta convocazione inviata con nota 16665 del 21.07.2026, regolarmente notificata agli interessati, alle ore 16 si è riunita la suddetta commissione.

Sono presenti il presidente della Commissione Angelo Di Lena ed i componente Tarantino Antonio Simone. E' altresì presente l'assessore Luongo. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dipendente Arcangelo Libera.

Alle 16.30 arriva la consigliera Salamida. Il Presidente Di Lena comunica ai componenti della commissione i punti all'ordine del giorno “Approvazione del nuovo regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali e contestuale abrogazione del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 19 dicembre 2016”

Si inizia a discutere del 1° punto e il Consigliere Di Lena cede la parola all'assessore Luongo che preliminarmente fa presente che con comunicazione pervenutagli questa mattina il Responsabile del VI Settore, Geom. Cosimo D'Errico, ha proposto alcune modifiche ed integrazioni al regolamento che, di seguito, si riportano:

- ✕ - all'art. 4, comma 1, l'espressione *“Al Responsabile del settore Patrimonio e Sport, di concerto con l'Assessore o, in mancanza, con il Consigliere delegato, compete:”* è sostituita dall'espressione *“Al responsabile del Settore compete:”*;
- ✕ - all'art. 8, comma 8, deve aggiungersi al termine: *“D.M. 24 aprile 2013 e le successive modifiche”*;
- ✕ - l'art. 9, comma 1, viene sostituito come segue: *“Il rilascio della concessione per l'utilizzo degli impianti, salvo l'utilizzo di cui all'art. 5 commi 2 e 3, è subordinato alla corresponsione da parte dei soggetti assegnatari della rispettiva tariffa stabilita annualmente con deliberazione di Giunta Comunale per le diverse tipologie di utilizzazione, fatte salve eventuali ipotesi di esenzioni, e spetta al Responsabile del settore la relativa verifica”*;
- ✕ - l'art. 9, comma 4, viene sostituito come segue: *“Il mancato pagamento di due mensilità continuative della tariffa, in presenza della preventiva diffida ad adempiere, comporta la decadenza di diritto dalla concessione d'uso, con provvedimento espresso del Responsabile del Settore, preceduto dal contraddittorio con l'interessato, il quale provvederà successivamente al recupero delle somme non versate”*;

- X - all'art. 11, comma 2, l'espressione "*dal Comune*" è sostituita dall'espressione "*dal Responsabile del Settore*";
- X all'art. 11, comma 12, l'espressione "*il Responsabile del competente ufficio comunale*" viene sostituita dall'espressione "*il Responsabile del Settore competente*";
- X all'art. 11, comma 13, l'espressione "*Il Responsabile dell'ufficio competente*" è sostituita dall'espressione "*Il Responsabile del Settore competente*";
- X l'art. 18, comma 1, viene abrogato;
- X all'art. 25, comma 2, l'espressione "*ai sensi dell'art. 10-bis della legge n.241/1990*" è sostituita dall'espressione "*ai sensi dell'art. 7 e 8 della legge n.241/1990*";
- X all'art. 26, comma 2, l'espressione "*ai sensi dell'art. 10-bis della legge n.241/1990*" è sostituita dall'espressione "*ai sensi dell'art. 7 e 8 della legge n.241/1990*".

Quindi sottopone e consegna ai presenti la nuova bozza che sarà emendata nel corso del consiglio comunale odierno e si allega copia al presente

Il consigliere Di Lena fa presente che in data 21 luglio u.s. ha presentato due emendamenti al suddetto regolamento a cui è stato assegnato protocollo 16693 e 16699 del 22 luglio 2026 che si allegano al presente.

Dopo ampia relazione e chiarimenti il consigliere Di Lena dichiara "che aveva presentato gli emendamenti in data 21 luglio 2026 e ad oggi, nonostante l'avesse inviati giorni prima la commissione non era a conoscenza di questi atti." Alle ore 16.55 si allontana Luongo. "Si registra l'assenza dei componenti Scialpi Elena e Vergallo Franco, assenti giustificati, si registra inoltre alcune modifiche della proposta di delibera n. 34 del 21 luglio u.s, oggi stesso senza avere la possibilità di vedere gli atti preventivamente come prevede la norma. Non vedo aperture per quanto riguarda le proposte emendative da me presentate, ho cercato di essere costruttivo ma non essendoci la volontà a migliorare il regolamento seguendo le procedure in ossequio ai principi di trasparenza e libera concorrenza Anac, lascio i lavori della commissione per non garantire il numero legale necessario all'approvazione del punto in questione al fine di esprimere parere consuntivo come prevede la legge."

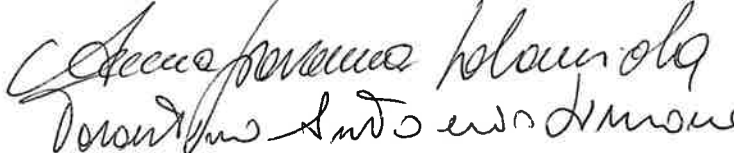
Il Consigliere Di Lena abbandona la seduta alle ore 17.10

A questo punto pur mancando il numero legale la consigliera Salamida chiede di mettere a verbale la seguente dichiarazione:

Prima della decisione del consigliere Di Lena di abbandonare la commissione l'assessore Francesco Luongo ha lungamente spiegato che gli emendamenti proposti dal consigliere Di Lena sono già presenti nel regolamento e in articoli e commi diversi da quelli indicati nei suoi emendamenti. Per tutto ciò sarebbe inutile ripetere gli stessi concetti attraverso le modifiche suggerite dal consigliere Di Lena. Si ritiene pertanto pretestuoso l'abbandono del consigliere Di Lena dei lavori della commissione.

Alla luce di quanto sopra la riunione viene sciolta alle ore 17. 15

Fatto, letto, confermato e sottoscritto





COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

REGOLAMENTO
PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale n. del



Faint, illegible text centered below the logo.

Sommario

Articolo 1.....	5
FINALITÀ E OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	5
Articolo 3.....	6
IMPIANTI E STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI.....	6
Articolo 5.....	7
MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	7
CAPO II	7
GESTIONE COMUNALE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	7
Articolo 6.....	7
TIPOLOGIE DELLA GESTIONE COMUNALE DIRETTA	7
Articolo 7.....	8
TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	8
Articolo 8.....	10
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI.....	10
Articolo 9.....	11
TARiffe PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI.....	11
Articolo 10.....	12
POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI.....	12
Articolo 11.....	12
MODALITÀ E ORARI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	12
Articolo 12.....	13
OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ASSEGNATARI.....	13
Articolo 13.....	15
VIGILANZA E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI	15
CAPO III	16
UTILIZZO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE	16
Articolo 15.....	16
UTILIZZO STRUTTURE SCOLASTICHE.....	16
Articolo 18.....	17
DOVERI DEL SOGGETTO UTILIZZATORE.....	17
Articolo 19.....	17
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ.....	17
Articolo 21.....	17
RINVIO ALLE ALTRE DISPOSIZIONI	17

CAPO IV	18
GESTIONE ESTERNALIZZATA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	18
CAPO V	18
RINUNCE - SOSPENSIONI - REVOCA - DECADENZA - SANZIONI	18
Articolo 23.....	18
RINUNCIA - SOSPENSIONE VOLONTARIA TEMPORANEA	18
Articolo 24.....	18
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DEL COMUNE.....	18
Articolo 25.....	19
REVOCA DELLA CONCESSIONE	19
Articolo 27.....	19
SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE.....	19
CAPO VI NORME FINALI	19

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1 FINALITÀ E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Al fine di soddisfare l'interesse generale della collettività alla salute e per favorire, senza discriminazione alcuna, la funzione sociale e culturale dello sport e delle attività motorie organizzate anche quale forma di aggregazione civica, il Comune di Pulsano promuove le attività sportive, motorie e ricreative, realizzando impianti sportivi e attrezzando appositi spazi all'aperto.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione e di utilizzo, anche a titolo gratuito, degli impianti sportivi di proprietà comunale, nonché delle relative attrezzature al fine di promuovere e favorire la cultura dello sport e delle attività motorie nell'ambito della popolazione, e in particolare dei bambini, dei giovani, dei minori a rischio di devianza, degli anziani e dei soggetti portatori di disabilità.

Articolo 2 DEFINIZIONI E ACRONIMI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) attività sportiva: qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia come obiettivo la formazione, l'educazione, l'espressione, il miglioramento degli stili di vita e della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati competitivi;
 - b) in relazione ai citati obiettivi si considerano attività sportive le seguenti pratiche motorio-sportive:
 - attività agonistica: modalità di esercizio della pratica motorio-sportiva a qualsiasi livello, anche inserita in un sistema organizzato per il perseguimento di un risultato sportivo, attraverso il confronto con soggetti della stessa tipologia;
 - attività amatoriale: modalità d'esercizio della pratica motorio-sportiva a qualsiasi livello, anche non inserita in un sistema organizzato, finalizzata al miglioramento del proprio stato di benessere, attraverso qualsiasi espressione della pratica sportiva;
 - attività formativa: finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
 - attività sportiva scolastica: diretta agli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo scolastico;
 - attività motoria a favore dei soggetti disabili e degli anziani;
 - attività ricreativa sociale a amatoriale per la cittadinanza.
 - c) impianto: qualsiasi edificio o struttura o spazio all'aperto attrezzati per lo svolgimento di attività di natura sportiva o motoria di proprietà del Comune di Pulsano;
 - d) impianto sportivo: edificio o struttura o spazio all'aperto attrezzato per lo svolgimento di una o più specifiche discipline sportive;
 - e) strutture scolastiche: le strutture sportive, quali palestre, locali e spazi all'aperto attrezzate per attività sportive o motorie, inserite nei complessi scolastici di proprietà del Comune di Pulsano;
 - f) spazio attrezzato: qualsiasi area, anche non espressamente destinata all'uso sportivo, purché dotata di attrezzature o spazi adeguati alle esigenze della pratica sportiva o dell'attività motoria;
 - g) attrezzature tecnico-sportive: attrezzature fisse o mobili necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva, ivi compresi gli ausili sportivi funzionali all'espletamento dell'attività sportiva da parte di persone disabili;
 - h) soggetti utilizzatori: le persone fisiche o giuridiche titolari delle concessioni o delle autorizzazioni con cui il Comune attribuisce l'utilizzo di impianti sportivi.
 - i) assegnazione in uso: si intende il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo per lo svolgimento di determinate attività di uno spazio attrezzato sia all'interno di un impianto sportivo al chiuso e sia di uno spazio all'aperto attrezzato in essi compreso.
 - l) per tariffa, la somma che l'utente deve versare al Comune o al concessionario per l'utilizzo

dell'impianto.

2. Ai fini della comprensione degli acronimi utilizzati si danno le seguenti definizioni:

- a) CONI: Comitato olimpico nazionale italiano;
- b) CIP: Comitato italiano paraolimpico;
- c) FSN: Federazioni sportive nazionali;
- d) EPS: Enti di promozione sportiva;

Articolo 3

IMPIANTI E STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI

1. Al fine di conseguire i predetti obiettivi, l'Amministrazione comunale si impegna, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, a programmare interventi per la conservazione e il miglioramento degli impianti esistenti nonché per la realizzazione di ulteriori impianti.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai seguenti impianti sportivi di proprietà del Comune di Pulsano:
 - Campo di calcio "F. Guida", ubicato in Via Vittorio Emanuele;
 - Palazzetto dello Sport "F. Alfarano - D. Mandrillo", ubicato in Via Gramsci angolo Via Lupara;
 - Struttura geodetica (Tensostatico), ubicato in Via degli Orti angolo Via Venezia;
 - Campo di calcetto, ubicato in Via Toma angolo Via Basento;
 - Piscina comunale "G. Musciacchio", ubicata in Via Gramsci angolo Via Lupara;
 - impianti sportivi annessi a strutture scolastiche di proprietà comunale;
 - spazi e aree pubbliche attrezzate per le attività fisiche.
3. L'utilizzo degli impianti di proprietà del Comune è rivolto a soddisfare le esigenze dei soggetti residenti in questo Comune considerati singolarmente ovvero appartenenti a società sportive o associazioni o ad organizzazioni.
4. Nell'utilizzo degli impianti sportivi avranno la precedenza le società o le associazioni aventi la loro sede legale in questo Comune sin dalla loro costituzione, secondo i criteri che verranno definiti specificatamente nei successivi articoli.

Articolo 4

ORGANI E COMPETENZE

1. Fatte salve le funzioni del Consiglio Comunale, le competenze in materia di impianti sportivi sono attribuite come di seguito:
 - alla Giunta Comunale:
 - a) definire gli indirizzi generali per lo sviluppo dell'utilizzo della rete degli impianti sportivi comunali al fine di razionalizzarne l'uso e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
 - b) dichiarare l'impianto sportivo di rilevanza comunale sia esso esistente o di nuova costruzione;
 - c) definire gli elementi essenziali delle concessioni e delle autorizzazioni per utilizzare gli impianti e gli spazi sportivi;
 - d) definire la programmazione inerente all'utilizzazione degli impianti determinando la modalità per ciascuno degli stessi;
 - e) stabilire quali impianti sono da gestire direttamente da parte del Comune ovvero da altri soggetti cui affidare la gestione;
 - f) individuare altri impianti il cui utilizzo può essere disciplinato da questo regolamento;
 - g) limitare anche temporaneamente l'utilizzo di alcuni impianti per motivi di interesse pubblico;
 - h) apportare modifiche alla procedura di assegnazione e utilizzo degli impianti sportivi, fermo restando i principi previsti dal presente regolamento.
 - Al Responsabile del Settore compete:
 - a) la gestione per l'utilizzo degli impianti, compresi il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per l'utilizzo degli stessi impianti;

- b) l'affidamento delle forniture di beni e servizi necessari per attrezzare gli impianti e gli spazi sportivi;
 - c) la sottoscrizione delle convenzioni con cui disciplinare i rapporti giuridico-patrimoniali intercorrenti tra il Comune e i soggetti utilizzatori; tutti gli atti inerenti e conseguenti all'utilizzo degli stessi.
- Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale compete svolgere le funzioni gestionali attinenti alla realizzazione di nuovi impianti sportivi, e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti e spazi sportivi, in conformità al codice dei contratti pubblici e alle specifiche norme tecniche previste dall'ordinamento giuridico in materia di impiantistica sportiva e dalle competenti Federazioni sportive nazionali.

Articolo 5

MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. L'utilizzazione di tutti gli impianti e gli spazi sportivi ovvero soltanto di alcuni di essi può avvenire con una delle seguenti modalità:
 - a) gestione diretta da parte del Comune;
 - b) concessione dell'uso affidata a soggetti terzi ed anche in via temporanea in favore di singole persone o a gruppi di persone o ad associazioni anche operanti in ambito sociale, culturale, turistico, ricreativo, religioso, ecc..
 - c) gestione affidata a soggetti terzi.
1. E' vietato ai soggetti utilizzatori degli impianti e degli spazi sportivi perseguire tramite la loro utilizzazione finalità di lucro e/o di natura politica o religiosa, pena la decadenza di diritto dalla concessione da dichiararsi dal Responsabile del settore competente.

CAPO II

GESTIONE COMUNALE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 6

TIPOLOGIE DELLA GESTIONE COMUNALE DIRETTA

1. La gestione diretta degli impianti sportivi da parte del Comune può essere svolta con una delle seguenti modalità:
 - a) utilizzando mezzi, attrezzature e dipendenti comunali e/o soggetti esterni per svolgere tutti o alcuni servizi o attività necessarie per assicurare la loro regolare e sicura funzionalità, assumendo il Comune la responsabilità dell'intera gestione;
 - b) affidando in concessione l'uso, a tempo determinato, di uno o più impianti ai seguenti soggetti, che dovranno assumersi ogni e qualsiasi responsabilità civile per eventuali danni derivanti dall'utilizzazione degli impianti e delle strutture sportivi sia nei confronti degli utenti e sia del pubblico presente durante lo svolgimento di gare o allenamenti finalizzati allo svolgimento di attività motoria di base, di avviamento allo sport, di competizioni sportive ovvero manifestazioni culturali, ricreative, saggi, studi, convegni e simili:

b.1	scuole pubbliche materne, elementari, medie di 1° e 2° grado, presenti nel territorio comunale;
b.2	associazioni non sportive o di volontariato o del terzo settore o religiose che svolgono attività di assistenza a favore di persone disabili e/o anziani;
b.3	i cittadini singoli o riuniti in gruppi che ne facciano richiesta a titolo personale;
b.4	associazioni/società sportive legalmente costituite e affiliate ad una o più federazioni sportive riconosciute dal CONI, che svolgono attività agonistica partecipando ai campionati delle varie discipline sportive con risultati comprovati e sottoscritti dalla federazione di appartenenza;
b.5	associazioni/società sportive legalmente costituite e affiliate ad uno o più enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono attività sportiva con risultati comprovati e sottoscritti dall'ente cui sono affiliate;

2. Con riferimento ai giorni feriali (dal lunedì al venerdì) nella fascia oraria dalle 8:00 alle 14:00, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di destinare gratuitamente le strutture sportive agli istituti scolastici presenti sul territorio comunale, alle associazioni che svolgono attività sportive e di assistenza a favore di disabili e/o anziani nonché ad associazioni del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017 che abbiano come scopo sociale attività di prevenzione del disagio e dell'isolamento sociale.
3. Tutti gli impianti sportivi potranno essere concessi ed utilizzati anche per scopi sociali, a titolo gratuito, qualora l'Amministrazione comunale ritenga l'iniziativa meritevole di patrocinio attraverso apposita delibera di Giunta Municipale che ne precisi l'interesse pubblico per la comunità. La richiesta di concessione di patrocinio e/o utilizzo del logo del Comune deve essere effettuata mediante apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio competente che dovrà essere consegnato almeno 15 giorni prima della data prevista per la realizzazione dell'evento/manifestazione al protocollo dell'ente, anche a mezzo posta elettronica certificata.
4. L'uso degli impianti è affidato con determinazione del Responsabile del settore competente e il rapporto giuridico-patrimoniale è disciplinato da apposito provvedimento di concessione, nel quale sono indicate le attività da svolgere, la durata della concessione, gli obblighi e gli oneri a carico dei soggetti utilizzatori.
5. L'utilizzazione degli impianti può essere assegnata con:
 - a) concessione annuale, di durata pari ad un anno solare, decorrente dalla data della concessione;
 - b) concessione stagionale, di durata pari all'anno scolastico o alla singola stagione sportiva o al singolo campionato;
 - c) concessione più breve, della durata massima di novanta giorni continuativi, finalizzata a svolgere attività sportive occasionali (quali: tornei, allenamenti, incontri amichevoli, periodi di preparazione tecnico-atletica, ecc.) ovvero attività motorie o manifestazioni culturali, ricreative, iniziative varie per cui sono richieste.

Articolo 7

TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Al fine di consentire all'Amministrazione la necessaria programmazione dell'utilizzazione degli impianti, anche con riferimento alle diverse discipline sportive e attività motorie nonché ai relativi turni e orari, i soggetti interessati devono far pervenire al protocollo generale del Comune, domanda su apposito modello predisposto dall'Ufficio.
2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante della società o associazione o da un responsabile dell'utilizzazione, devono pervenire, entro i seguenti perentori termini, pena la non ammissibilità:
 - entro il 31 maggio di ogni anno se finalizzate a ottenere le concessioni annuali e stagionali di cui all'articolo 5, comma 6, lettere a) e b). Per il solo anno 2026, a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, detta scadenza è prorogata al 31 agosto.

- almeno quaranta (40) giorni antecedenti l'inizio dei rispettivi campionati o corsi di allenamento se finalizzate a ottenere le concessioni stagionali di cui all'articolo 5, comma 6, lettera b) non comprese nella programmazione annuale;
 - almeno trenta (30) giorni antecedenti la data delle attività sportive occasionali (quali: tornei, allenamenti, incontri amichevoli, periodi di preparazione tecnico-atletica, ecc.) se finalizzate a ottenere le rispettive concessioni brevi di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c)
 - almeno quindici (15) giorni antecedenti la data di inizio o di svolgimento delle attività motorie o manifestazioni culturali, ricreative, iniziative varie se finalizzate a ottenere le rispettive concessioni brevi di cui al precedente articolo 5, comma 6, lettera c).
3. La domanda diretta a ottenere la concessione annuale o stagionale degli impianti sportivi deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- a) atto costitutivo e statuto dell'associazione o società sportiva istante (o dichiarazione che tali atti sono già agli atti del Comune e che non hanno subito variazioni), da cui risulti che la stessa non persegue scopo di lucro;
 - b) certificato di prima affiliazione alla federazione aderente al CONI o alla FIGC o di prima appartenenza a un ente di promozione sportiva relativo alla disciplina per la quale si chiede la concessione all'utilizzo (o dichiarazione che tale atto è già agli atti del Comune e che non ha subito variazioni);
 - c) richiesta di rinnovo dell'affiliazione relativa alla stagione sportiva per la quale si chiede l'utilizzo dell'impianto, con allegata attestazione dell'avvenuto versamento a favore della federazione o ente di promozione della relativa tassa di affiliazione prescritta per ogni singola disciplina per la quale si chiede l'utilizzo dell'impianto sportivo;
 - d) elenco degli atleti tesserati rilasciato dalla federazione o dall'ente di promozione sportiva relativo alla stagione sportiva in corso al momento della presentazione dell'istanza, con allegata la ricevuta di versamento, qualora dovuto, della quota di tesseramento in relazione al numero degli atleti rinnovati;
 - e) autodichiarazione, da rendere ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della società o dell'associazione, da cui risulti:

e.1)	la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA della società o dell'associazione;
e.2)	i dati identificativi del legale rappresentante;
e.3)	i dati identificativi dei dirigenti accompagnatori e dell'allenatore;
e.4)	l'impianto o gli impianti (in ordine di preferenza) sportivi di cui si chiede l'utilizzo;
e.5)	la/le disciplina/e da praticare, specificando se dilettantistica o meno;
e.6)	l'eventuale attività di promozione dello sport eventualmente da praticare a favore di ragazzi in età della scuola dell'obbligo e/o media superiore;
e.7)	l'eventuale attività di avviamento allo sport e/o di promozione della pratica delle discipline sportive da svolgere a favore di persone disabili o appartenenti a categorie disagiate di utenti ovvero attività fisiche da svolgere a favore di anziani;
e.8)	se l'attività da praticare si riferisce a gare e/o allenamenti e/o a manifestazioni;
e.9)	i tornei o campionati ufficiali a cui partecipa la società o l'associazione per le discipline sportive per le quali si chiede l'utilizzo dell'impianto sportivo;
e.10)	il periodo di durata dell'utilizzo (decorrenza e termine), i giorni del mese o della settimana e gli orari (antimeridiani o pomeridiani) di inizio e fine dell'utilizzo;
e.11)	la ditta o la persona incaricata della pulizia degli impianti.

4. Le domande dirette a ottenere le concessioni di breve durata potranno essere accolte se lo svolgimento delle correlate attività risulteranno compatibili con i giorni e gli orari di utilizzazione degli stessi impianti sportivi oggetto di concessioni annuali o stagionali.
5. Il rilascio della concessione è subordinato, se e in quanto dovuta, alla corresponsione della tariffa e alla presentazione della dichiarazione scritta con cui gli assegnatari si impegnano a rifondere gli eventuali danni dagli stessi provocati all'impianto e alle attrezzature.

Articolo 8
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

1. È vietato ai soggetti affidatari delle concessioni cedere o autorizzare, anche solo di fatto, l'utilizzo degli impianti ad altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, per svolgere le loro attività sportive o di altra natura.
2. Qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste di concessione annuali e stagionali relative ad un medesimo impianto, lo stesso è assegnato applicando i seguenti criteri, la cui esposizione ha valore di ordine di priorità:
 - a) la sede legale dell'associazione o società o gruppo stabilita in questo Comune sin dalla data della rispettiva costituzione;
 - b) preferenza ad associazioni e società sportive legalmente costituite e affiliate ad una o più federazioni sportive riconosciute dal CONI che svolgono sul territorio di questo Comune attività agonistica con partecipazione a campionati federali nel seguente ordine di rilevanza: internazionale, nazionale, regionale e provinciale;
 - c) preferenza ad associazioni, società e gruppi sportivi affiliati ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e operanti prevalentemente sul territorio di questo Comune e impegnati in attività agonistiche con partecipazione a campionati promozionali giovanili e tornei;
 - d) preferenza a realtà associative, comprese quelle religiose, che perseguono finalità di attività amatoriale, di educazione sportiva, ricreativa, motoria e culturale.
3. L'assegnazione delle concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi è strettamente connessa alla rispettiva destinazione d'uso degli impianti, ad esempio per Palazzetto dello Sport "Alfarano-Mandrillo" o Struttura geodetica, avranno la priorità gli sport "Indoor" (basket, pallavolo etc...) così come per i campi da calcio comunali la priorità sarà per gli sport "Outdoor" (calcio, atletica etc...).
4. Nel caso di più richieste di soggetti istanti rientranti nello stesso ordine di priorità di cui al comma 2, le concessioni sono rilasciate differenziando turni e orari, cercando di garantire comunque un equilibrato e proporzionato utilizzo degli impianti sportivi a tutti i soggetti richiedenti, secondo il punteggio complessivo decrescente conseguito da ciascun soggetto istante e risultante dall'applicazione dei criteri e punteggi di seguito riportati:

LIVELLO CAMPIONATI FEDERALI DISPUTATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI	Provinciali 3	Regionali 6	Nazionali 9	Internazionali 12
LIVELLO CAMPIONATI AMATORIALI DISPUTATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI	Provinciali 1,5	Regionali 3	Nazionali 4,5	_____
NUMERO DI ATLETI TESSERATI	< a 50 2,5	da 50 a 100 5	da 101 a 150 10	x ogni ult. n. 50 2,5
ANZIANITÀ DI AFFILIAZIONE A FEDERAZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTA DAL CONI	< a 3 anni 0	da 3 a 6 anni 2	> a 6 anni 4	x ogni ult. anno 0,20
ANZIANITÀ DI AFFILIAZIONE A ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI	< a 3 anni 0	da 3 a 6 anni 1	> a 6 anni 2	x ogni ult. anno 0,10
ANZIANITÀ DI ATTIVITÀ SPORTIVA SUL TERRITORIO DI QUESTO COMUNE	< a 3 anni 0	da 3 a 6 anni 2	> a 6 anni 4	x ogni ult. anno 0,20

AVVIAMENTO/PROMOZIONE SPORT PER DISABILI O PERSONE DISAGIATE O ANZIANI (PER N. DI SOGETTI COINVOLTI)	< a 5 1	da 5 a 10 2	> a 10 4	x ogni ult. n. 5 soggetti 1
NUMERO DI SQUADRE O GRUPPI DI ATTIVITÀ	x ogni squadra o gruppo di attività 0,5			

5. Gli impianti, le strutture e gli spazi attrezzati eventualmente rimasti disponibili dopo le assegnazioni effettuate ai sensi dei commi 2, 3 e 4 possono essere ulteriormente assegnate, utilizzando i criteri di cui alle lettere b), c), e d) del comma 2 nonché dei criteri e punteggi di cui al comma 3 e 4: prioritariamente ai soggetti istanti la cui sede legale è stata stabilita in questo Comune successivamente alla data del rispettivo atto costitutivo e comunque da almeno un anno antecedente la data di presentazione della domanda; e, per ultimi, ai soggetti aventi la rispettiva sede legale in altro Comune.
6. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande il Responsabile del settore competente, verificate la completezza e la sussistenza di tutti i requisiti prescritti, comunica, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, il preavviso di rigetto ai soggetti istanti le cui domande non potranno essere accolte.
7. Le istanze pervenute fuori termine ovvero comunque non regolarizzate o integrate nel termine assegnato possono essere esaminate utilmente esclusivamente se, dopo la redazione del calendario delle assegnazioni affidate, risulteranno ancora liberi impianti e/o spazi orari.
8. L'accoglimento delle domande è comunicato al soggetto istante con apposito atto, con cui sono anche indicati: l'importo della tariffa e le modalità di pagamento; l'importo della polizza assicurativa per danni alle attrezzature e/o agli impianti e/o agli atleti, agli accompagnatori, agli allenatori e al pubblico; per le attività sportive e motorie, l'obbligo di avere disponibile durante l'attività praticate un defibrillatore e di comunicare l'elenco di coloro che ne garantiscono l'utilizzo secondo le modalità prescritte dalla normativa di riferimento **D.M. 24 aprile 2013 e le successive modifiche.**
9. Eseguiti da parte del soggetto istante gli adempimenti di cui al comma precedente, il Responsabile del settore competente rilascia il formale provvedimento di concessione riportante tutti gli obblighi e gli oneri a carico del soggetto assegnatario.
10. Il Responsabile del settore Sport redige per ciascun impianto il calendario di utilizzo, da pubblicare sul sito istituzionale del Comune e inviato ai soggetti assegnatari ogni anno.
11. Al momento della consegna dell'impianto oggetto di concessione, il soggetto utilizzatore deve sottoscrivere, in contraddittorio con il Responsabile del settore competente o suo delegato, un verbale di presa visione dello stato dei luoghi. Al termine del periodo di utilizzo concesso, il soggetto utilizzatore deve restituire l'impianto e le relative pertinenze nel medesimo stato di fatto esistente al momento della consegna. Della restituzione è redatto apposito verbale.
12. Fatta salva la revoca o la dichiarazione di decadenza della concessione nei casi previsti dal presente regolamento, il Comune può in qualunque momento sospendere temporaneamente o modificare i turni e gli orari assegnati nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di manifestazioni di interesse pubblico o in conseguenza della riorganizzazione dei turni e degli orari medesimi. Le predette fattispecie di sospensione o di modificazione devono essere tempestivamente comunicate ai soggetti interessati.

Articolo 9 TARiffe PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

1. Il rilascio della concessione per l'utilizzo degli impianti, salvo l'utilizzo di cui all'art. 5 commi 2 e 3, è subordinato alla corresponsione da parte dei soggetti assegnatari della rispettiva tariffa stabilita annualmente con deliberazione di Giunta Comunale per le diverse tipologie di utilizzazione, fatte salve eventuali ipotesi di esenzioni, e spetta al Responsabile del settore la relativa verifica.

2. Le tariffe, differenziate in base alla tipologia degli impianti e del loro utilizzo, possono essere: mensili, giornaliere, orarie (ad esempio: per gli allenamenti), a prestazione (ad esempio: per lo svolgimento di singole gare o per singole manifestazioni non sportive).
3. La corresponsione della tariffa deve avvenire anticipatamente rispetto all'inizio dell'utilizzo, con le modalità indicate nell'atto di assegnazione:
 - a) per le concessioni annuali e stagionali, almeno dieci giorni prima di ciascun mese di utilizzo;
 - b) per le concessioni di breve durata, in unica soluzione.
4. Il Comune si riserva l'onere di verificare la corrispondenza tra l'ammontare della tariffa corrisposta e il periodo di utilizzo, provvedendo a contestare le eventuali difformità riscontrate.
4. Il mancato pagamento di due mensilità continuative della tariffa, in presenza della preventiva diffida ad adempiere, comporta la decadenza di diritto dalla concessione d'uso, con provvedimento espresso del Responsabile del Settore, preceduto dal contraddittorio con l'interessato, il quale provvederà successivamente al recupero delle somme non versate.
5. I soggetti che risultano morosi per le tariffe relative a precedenti periodi di utilizzazione di impianti non corrisposte al Comune non potranno essere assegnatari di ulteriori concessioni o autorizzazioni se non dopo aver ripianato le pregresse pendenze.
6. Le modalità di pagamento delle tariffe saranno indicate nel provvedimento di concessione dell'utilizzazione degli impianti.

Articolo 10 **POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI**

1. Il rilascio della concessione annuale e stagionale per l'utilizzo degli impianti è subordinato alla prestazione da parte dei soggetti assegnatari di una apposita polizza assicurativa, emessa da un soggetto di primaria importanza, a favore degli avventori e/o utenti e fruitori degli impianti per i danni che potrebbero derivare agli stessi durante lo svolgimento delle attività nonché a favore del Comune per i danni che potrebbero essere causati all'impianto e/o alle attrezzature sportive di proprietà comunali.
2. I massimali delle predette polizze assicurative sono determinati dal Responsabile del settore competente in funzione della tipologia dell'impianto, della durata dell'utilizzo e del numero dei fruitori. Gli stessi massimali sono riportati nella comunicazione di cui all'art. 7, comma 8.
3. Il rilascio delle autorizzazioni di breve durata per l'utilizzo degli impianti è comunque subordinato alla stipula di apposita polizza assicurativa, in conformità ai commi precedenti, i cui massimali dovranno essere commisurati al tipo di attività da svolgersi ed alla durata della concessione.
4. Il soggetto assegnatario, durante lo svolgimento delle attività assentite con la concessione, deve vigilare sull'accesso all'impianto sportivo, sull'utilizzo dei servizi nonché sull'uso delle attrezzature sportive consentendo l'ingresso esclusivamente alle persone tesserate alla società sportiva (dirigenti, accompagnatori, allenatori, atleti, ecc.) o ai fruitori.
5. Durante lo svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e delle gare sportive il soggetto utilizzatore è obbligato a tenere a disposizione un defibrillatore funzionante e conforme alla vigente normativa, comunicando al competente Ufficio comunale i nominativi di coloro che hanno frequentato corsi specialistici tenuti a presenziare a detti eventi.

Articolo 11 **MODALITÀ E ORARI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

1. È vietato l'uso degli impianti a chiunque sia sprovvisto della prescritta concessione.
2. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati dal 1° settembre al 30 giugno di ogni anno, nell'ambito del seguente orario di massima: dalle ore 8,00 alle ore 23,00, salvo differenti esigenze e deroghe debitamente e preventivamente autorizzate dal Responsabile del Settore.
3. Gli impianti sportivi sono fruibili per allenamenti e attività sportive dal lunedì al sabato. Salvo differenti esigenze, la domenica e i giorni festivi sono fruibili solo per lo svolgimento delle gare di

campionato o di specifiche manifestazioni o per eventuali necessità dell'Amministrazione comunale.

4. In caso di concomitanza di più gare nello stesso impianto, nello stesso giorno e nello stesso orario hanno precedenza le gare dei campionati di rilevanza maggiore (nazionale, regionale...).
5. A parità di rilevanza, le società o le associazioni che svolgono attività federale dovranno individuare, di concerto con le relative federazioni, la soluzione operativa più idonea, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.
6. In fase di calendarizzazione delle gare di campionato, le società e associazioni hanno il compito di prevedere insieme alle rispettive federazioni che lo svolgimento delle gare avvenga durante gli spazi e gli orari loro concessi, al fine di garantire a tutti il normale svolgimento delle attività sportive precedentemente pianificate. Ove ciò non fosse possibile, le gare hanno precedenza sugli allenamenti, i quali si intendono automaticamente rinviati previa tempestiva comunicazione alla società o associazione interessata.
7. Qualora le gare di campionato dovessero protrarsi oltre l'orario prestabilito, invadendo gli spazi orari altrui, la società o associazione responsabile ne deve dare preventiva comunicazione scritta al soggetto di cui sarà utilizzato lo spazio orario successivo concordando il recupero.
8. Nel caso di rinvio degli allenamenti è dovuta la detrazione degli importi delle tariffe corrispondenti alle ore di mancato allenamento, a meno che non sia possibile il recupero delle ore non utilizzate.
9. Il recupero delle partite di campionato non disputate per causa di forza maggiore deve preferibilmente avvenire negli spazi e negli orari a disposizione delle società o associazioni interessate.
10. E' vietato svolgere attività di qualunque tipo diverse da quelle richieste e autorizzate nonché occupare locali annessi agli impianti medesimi se non preventivamente autorizzati per iscritto dal Comune, compatibilmente con gli spazi disponibili.
11. Ai soggetti assegnatari dell'utilizzo degli impianti sportivi è tassativamente vietato:
 - a) sub-concedere o autorizzare, a qualsiasi titolo e anche di fatto, totalmente o parzialmente l'utilizzazione dei locali o degli spazi avuti in uso;
 - b) utilizzare l'impianto in giorni e orari non autorizzati;
 - c) svolgere attività diverse da quelle autorizzate;
 - d) consentire a soggetti non autorizzati l'accesso o l'utilizzo dell'impianto e delle attrezzature;
 - e) consentire ai genitori o agli accompagnatori degli atleti l'utilizzo di spazi non destinati specificatamente al pubblico;
 - f) omettere o ritardare la pulizia degli spazi/ambienti/locali utilizzati;
 - g) tollerare o consentire, ai propri tesserati, l'adozione di condotte che possano mettere a rischio l'incolumità degli altri tesserati o che possano danneggiare la struttura, l'impianto o le relative attrezzature.
12. Per ciascuna delle violazioni previste dal comma 11, il **Responsabile del Settore competente** comunale potrà comminare una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del d.lgs. n. 267/2000, a carico dell'associazione o società o comitato concessionario ovvero della persona fisica che ha sottoscritto la richiesta di concessione. Più violazioni reiterate o anche una singola violazione di particolare gravità, soprattutto se diretta a cagionare danni agli impianti e/o alle strutture, determineranno la decadenza dalla concessione.
13. Il **Responsabile del Settore** competente potrà effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, ispezioni e controlli al fine di verificare l'esatta e corretta osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Articolo 12

OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ASSEGNATARI

1. I soggetti utilizzatori devono consentire lo svolgimento delle attività sportive o motorie, a titolo gratuito, di bambini, ragazzi, persone portatori di disabilità o ultrasessantacinquenni le cui condizioni economiche disagiate siano state accertate dall'Ufficio dei Servizi Sociali, nel rispetto

delle normative sulla protezione dei dati personali. Il numero e le modalità di accoglimento dei predetti utenti sono concordati, in uno spirito di collaborazione, tra il citato Ufficio comunale e il soggetto utilizzatore.

2. Ciascun soggetto utilizzatore al termine del proprio utilizzo giornaliero dell'impianto assentito con concessione, ha l'obbligo di:
 - a) lasciare debitamente liberi e puliti l'impianto o la struttura, gli annessi servizi, spogliatori e ogni altro spazio di pertinenza utilizzati per consentire il loro successivo immediato utilizzo;
 - b) riconsegnare le attrezzature sportive comunali in perfetto ordine e funzionanti.
 - c) garantire il corretto conferimento dei rifiuti in appositi contenitori secondo le regole e le modalità previste dal servizio di raccolta differenziata svolgentesi nel territorio comunale.
3. I soggetti utilizzatori devono indicare espressamente nella domanda di concessione la ditta e/o il personale incaricato della pulizia degli impianti sportivi per cui si richiede la concessione. Più soggetti utilizzatori della stessa struttura potranno identificare uno stesso soggetto, assumendosi congiuntamente le rispettive responsabilità nei confronti del Comune e degli utilizzatori successivi anche per quanto concerne la sicurezza e l'igiene degli impianti, dandone comunicazione scritta all'Ente Comunale. Eventuali variazioni durante l'anno dovranno essere comunicate tempestivamente all'Ente Comunale.
4. Nell'eventualità che l'impianto o i servizi o le pertinenze o le attrezzature abbiano subito dei danni ovvero siano stati oggetto di atti vandalici ovvero siano stati lasciati in cattive condizioni igieniche, tali circostanze devono essere fatte rilevare con immediatezza all'Ufficio competente che ne farà addebito al soggetto ritenuto responsabile che abbia per ultimo utilizzato l'impianto precedentemente alla constatazione. Quest'ultimo è tenuto a rimborsare o risarcire il Comune delle spese sostenute per gli interventi di pulizia o di eliminazione o riparazione di eventuali danni.
5. L'inosservanza reiterata dei predetti obblighi determina la decadenza di diritto con provvedimento espresso del Responsabile del Settore, preceduto dal contraddittorio con l'interessato dalla concessione.
6. In occasione di manifestazioni pubbliche (quali: partite di campionato, saggi di danza, concerti, eventi culturali, ecc.) organizzate negli impianti, i soggetti assegnatari dell'utilizzo devono provvedere a loro cura e spese ad assicurare:
 - a) i servizi di vendita dei biglietti e il controllo agli ingressi, in caso di manifestazioni a pagamento;
 - b) la pulizia al termine dell'evento e il corretto conferimento dei rifiuti;
 - c) il servizio sanitario e, se necessario, anche quello di emergenza;
 - d) il servizio d'ordine all'interno e, se necessario, all'esterno dell'impianto.
7. I soggetti utilizzatori hanno obbligo di assumersi, esonerandone il Comune, ogni responsabilità per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto in dipendenza del suo uso, anche da parte del pubblico partecipante, prima, durante e dopo le predette manifestazioni pubbliche che abbia determinato eventuali danni a persone e/o a cose.
8. I concessionari degli impianti possono utilizzare attrezzature sportive o di altra natura mobili di loro proprietà, del cui utilizzo e custodia sono esclusivi responsabili al fine di evitare indebite appropriazioni o usi inappropriati da parte di estranei.
9. I soggetti concessionari degli impianti, qualora intendano eseguire, a propria cura e spese, lavori di miglioria o installare in modo stabile nuove attrezzature sportive, devono presentare all'ufficio competente apposita richiesta di autorizzazione con allegato progetto e/o documentazione idonea a dimostrare la fattibilità e utilità dell'intervento, le modalità e i tempi di esecuzione, il quadro economico-finanziario dei costi. Tali interventi migliorativi possono essere eseguiti soltanto dopo apposita autorizzazione dell'Ufficio, il quale provvederà a dirigere e verificare l'esatta esecuzione dell'intervento e l'assenza di danni alla proprietà comunale.
10. Prima di utilizzare le attrezzature sportive fisse e mobili i soggetti utilizzatori devono assicurarsi della presenza di loro eventuali difetti o imperfezioni che possano causare danni agli atleti, a terzi in genere ed alle strutture oggetto di concessione.
11. Negli impianti, nelle aree e negli spazi pertinenziali è possibile effettuare, previa apposita autorizzazione del Comune, la pubblicità di qualsiasi prodotto o prestazione effettuata con qualsiasi mezzo (volantinaggio, verbale, tabelloni, ecc.). Gli strumenti (cartelloni, apparecchi audiovisivi, ecc.) devono essere di materiale non contundente e non infiammabile; devono essere installati all'interno in zone non accessibili al pubblico e/o all'esterno dell'impianto purché in una posizione

tale da non poter essere divelti e utilizzati come armi improprie dagli spettatori o dai sostenitori delle squadre.

12. Ai soggetti utilizzatori è fatto assoluto divieto di utilizzare gli impianti come sede sociale, salvo che il Comune, qualora vi sia disponibilità di locali o spazi, previa richiesta scritta, rilasci apposita autorizzazione con cui consenta l'uso di detti spazi esclusivamente per fornire informazioni all'utenza durante le ore di utilizzo.
13. Il Comune, previa apposita richiesta, può autorizzare i soggetti titolari di concessione annuale a utilizzare, anche a titolo gratuito, appositi locali o spazi all'interno o adiacenti all'impianto per depositare e conservare soltanto attrezzature o strumenti sportivi di proprietà dei concessionari.

Articolo 13

VIGILANZA E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune si riserva la facoltà di gestire il servizio vigilanza e/o di custodia di tutti o di alcuni impianti con proprio personale dipendente ovvero affidando il servizio a soggetti esterni specializzati. In tale ultima ipotesi, l'affidatario del servizio provvede all'apertura e chiusura degli impianti nonché alla vigilanza sul corretto utilizzo dello stesso.
2. Qualora il Comune non utilizzi alcuna delle forme di gestione del servizio di vigilanza e/o custodia di cui al precedente comma, ogni onere relativo è posta a carico dei soggetti utilizzatori limitatamente ai rispettivi giorni e orari di utilizzo. In tal caso i soggetti utilizzatori devono provvedere all'apertura e chiusura, alla vigilanza e alla pulizia, assumendosi le eventuali relative spese e le conseguenti responsabilità per gli eventuali danni cagionati da chiunque all'impianto o alla struttura e alle attrezzature nonché alle persone presenti.
3. Se l'utilizzatore non segnala tempestivamente, prima dell'uso, eventuali condizioni di degrado della struttura, inconvenienti o difetti ovvero qualsiasi accidente o evento da cui possa presumibilmente derivare un pericolo o un danno a persone e/o all'impianto e/o alle attrezzature comunali, l'impianto si intende accettato come idoneo e funzionante per l'utilizzo assentito e, quindi, il soggetto utilizzatore risponderà di eventuali danneggiamenti e della mancata pulizia.
4. In caso di accertate irregolarità, il soggetto utilizzatore deve uniformarsi immediatamente alle decisioni comunicate da parte del Comune, restando impregiudicato il potere di adottare ulteriori provvedimenti in danno del predetto soggetto.

Articolo 14

RESPONSABILITÀ PER DANNI

1. I soggetti utilizzatori devono risarcire il Comune per tutti i danni eventualmente comunque provocati all'impianto e alle attrezzature comunali dai loro utenti, anche per effetto dell'attività sportiva o motoria espletata, e dalle altre persone a cui è consentito a qualunque titolo di accedere all'impianto. Il danno è accertato e quantificato dall'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale allegato alla richiesta di risarcimento da inviare al soggetto utilizzatore responsabile che, nel caso di mancato ottemperamento, è soggetto ad azione risarcitoria a norma di legge.
2. Il Comune e i dipendenti comunali addetti agli impianti non rispondono di eventuali ammanchi o furti che si dovessero verificare a danno di beni e attrezzature di proprietà dei soggetti assegnatari dell'utilizzo e dei loro utenti.
3. Gli oggetti e il denaro eventualmente smarriti e rinvenuti negli impianti devono essere consegnati all'Ufficio di Polizia Locale. Ai fini della restituzione di quanto eventualmente smarrito, ai sensi dell'art. 928 del codice civile, verrà pubblicato all'Albo pretorio online nonché affisso all'ingresso e all'interno dell'impianto un apposito avviso del Responsabile del settore con cui si rende noto il ritrovamento con una generica descrizione dell'oggetto e l'invito al proprietario a ritirarlo presso l'Ufficio di Polizia Locale, previa verifica dell'effettiva proprietà del bene.

CAPO III
UTILIZZO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

Articolo 15
UTILIZZO STRUTTURE SCOLASTICHE

1. Le strutture sportive scolastiche, quali palestre, locali e spazi all'aperto attrezzati per attività sportive o motorie, inserite in edifici e strutture scolastiche di proprietà del Comune di Pulsano, possono essere utilizzate e concesse in orario extrascolastico.
2. Le predette strutture possono essere utilizzate da altri soggetti e concesse negli orari e nei giorni in cui le stesse non sono utilizzate per le attività scolastiche, curriculari ed extracurriculari, previste nel Piano Triennale di Offerta Formativa (PTOF) della rispettiva scuola.
3. A tal fine il Dirigente Scolastico comunica al Comune i giorni e gli orari in cui l'utilizzo è riservato alle attività curriculari ed extracurriculari dell'Istituto.

Articolo 16
ATTIVITÀ AMMISSIBILI

1. Le strutture scolastiche al chiuso o all'aperto, da utilizzare in orario extra scolastico, sono destinate a favorire prioritariamente la pratica di attività motoria di base, lo svolgimento di attività aggregative e di interesse pubblico sociale, culturale e sportivo. A tal fine, sono da considerare di interesse pubblico:
 - l'attività formativa/sportiva per bambini, adolescenti, adulti;
 - l'attività dilettantistica e agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali a carattere comunale, provinciale, regionale o nazionale organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;
 - l'attività motoria in favore di portatori di disabilità e anziani.
2. Le attività da svolgere nelle strutture scolastiche devono essere compatibili con la specificità di ciascuna struttura e delle attrezzature di cui è dotata.
3. E' consentito ai soggetti utilizzatori svolgere le loro attività sportive o motorie anche con proprie attrezzature mobili da asportare ogni giorno al termine di ciascuna attività ovvero installare attrezzature sportive stabili, la cui autorizzazione per l'installazione è condizionata alla presentazione di apposita istanza scritta e documentata, purché le stesse non contrastino o limitino in qualsiasi modo le attività sportive scolastiche e conseguano il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale. L'installazione di dette attrezzature fisse, fornite dai soggetti utilizzatori, è effettuata a cura e spese di questi ed il Comune ne diviene di diritto proprietario, salvo che possano essere facilmente rimosse senza alcun danno per le strutture stesse.
4. La concessione per utilizzare la struttura dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella concessione stessa.
5. I soggetti utilizzatori consentono l'accesso gratuito o agevolato alle attività sportive che si svolgono nelle strutture scolastiche agli studenti della stessa scuola, le cui famiglie versino in condizioni economiche disagiate. Gli studenti che potranno avvalersi di tale facoltà saranno individuati dal Dirigente Scolastico nel numero indicato dal soggetto utilizzatore.

Articolo 17
COMUNICAZIONE AL DIRIGENTE SCOLASTICO

1. Il Responsabile del settore competente prima di rilasciare le concessioni comunica al Dirigente scolastico, per sua opportuna conoscenza, l'elenco dei soggetti che intendono utilizzare la struttura scolastica, il tipo di attività sportiva o diversa da svolgere, i giorni e gli orari di utilizzo.
2. Qualora il Dirigente Scolastico non comunichi al Comune, entro 5 giorni dal ricevimento dell'elenco, eventuali osservazioni o segnalazioni, il Responsabile del settore competente procederà al rilascio

della richiesta concessione.

3. Nell'ipotesi che il Dirigente scolastico produca osservazioni o segnalazioni riguardo alle modalità e/o ai tempi di utilizzo ovvero motivi il suo diniego all'utilizzo, il Responsabile del settore competente deve tenere conto e nel caso in cui non le recepisca deve darne idonea motivazione nel provvedimento con cui concede comunque l'utilizzo.

Articolo 18

DOVERI DEL SOGGETTO UTILIZZATORE

La concessione delle strutture scolastiche è subordinata al pagamento di una tariffa determinata dall'Ufficio Tecnico Comunale ed approvata dalla Giunta Comunale, in conformità a quanto previsto al precedente art. 8. (da eliminare)

1. Il soggetto utilizzatore deve assumere a proprio carico la responsabilità e le spese per la pulizia, per la custodia e vigilanza della struttura sportiva, dei locali annessi e delle aree esterne per accedere alla struttura, nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività per il periodo di utilizzo.
2. Il soggetto assegnatario è tenuto ad utilizzare la struttura solo per le attività indicate nella concessione, nonché al rispetto delle giornate e degli orari stabiliti, osservando altresì un comportamento corretto durante l'attività e improntato alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola; pena la comminazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 11, comma 12, e l'immediata decadenza di diritto dalla concessione.
3. Eventuale materiale necessario all'espletamento dell'attività sportiva di cui sia carente la struttura, opportunamente inventariato, può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e rilascio di autorizzazione scritta da parte del Dirigente Scolastico. L'Istituto scolastico e il Comune non assume la qualità di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduca nella palestra della scuola.
4. L'accesso alla palestra è consentito esclusivamente ai praticanti l'attività sportiva o motoria e agli assistenti e istruttori del soggetto utilizzatore; è fatto assoluto divieto di ingresso a coloro che non partecipano all'attività sportiva, fatta salva la presenza del pubblico ammessa esclusivamente negli spazi consentiti.
5. Il soggetto utilizzatore deve far osservare agli utenti un comportamento disciplinato e rispettoso della struttura, nonché dei servizi e delle pertinenze annesse.

Articolo 19

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Nel caso in cui sopraggiungano necessità scolastiche impreviste e urgenti, il Dirigente Scolastico può esigere l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione al competente ufficio del Comune e al soggetto utilizzatore.
2. Analogamente, in caso di attività o manifestazioni straordinarie di interesse pubblico organizzate dal Comune che siano compatibili con la struttura, il Responsabile del Settore competente comunale provvederà a comunicare la sospensione dell'utilizzo al Dirigente scolastico e al soggetto utilizzatore.
3. L'attività è sospesa in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie nel caso in cui l'Istituto scolastico sia individuato quale sede di seggio, ove ciò comporti disagio e/o intralcio alle operazioni elettorali, e in tutti i casi di chiusura della struttura scolastica per cause di forza maggiore.
4. Per i periodi sospensione delle attività motorie o sportive il soggetto utilizzatore non potrà vantare alcunché a qualsiasi ragione o titolo.

Articolo 21

RINVIO ALLE ALTRE DISPOSIZIONI

1. Alle concessioni interessanti le strutture scolastiche si applicano tutte le disposizioni del presente regolamento.

CAPO IV

GESTIONE ESTERNALIZZATA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 22

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lett. c), del presente regolamento, il Comune può, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, decidere di esternalizzare la gestione di uno o più impianti sportivi, in favore dei soggetti di cui all'art. 6, comma 2, lett. b.4 e b.5., tramite procedura ad evidenza pubblica ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici), con la quale deve essere approvato lo schema di disciplinare prevedendo le condizioni essenziali da porre a base della concessione e la sua durata, che non potrà essere inferiore ad anni 3.

CAPO V

RINUNCE - SOSPENSIONI - REVOCA - DECADENZA - SANZIONI

Articolo 23

RINUNCIA - SOSPENSIONE VOLONTARIA TEMPORANEA

1. Gli utilizzatori possono rinunciare alla concessione ovvero sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'impianto per un periodo non superiore a 30 giorni, dandone comunicazione scritta all'Ufficio Patrimonio con indicazione della data di decorrenza della rinuncia ovvero di decorrenza e termine della sospensione. Gli effetti della rinuncia o sospensione si producono, in ogni caso, al momento della ricezione della predetta comunicazione al protocollo dell'Ente.
2. La citata comunicazione deve essere presentata prima della data di decorrenza della rinuncia o del periodo di sospensione in modo da consentire all'Ufficio Tecnico di effettuare, in contraddittorio con un rappresentante del soggetto utilizzatore, apposito sopralluogo per verificare lo stato dell'impianto e delle annesso attrezzature redigendone apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti.
3. La rinuncia o la sospensione temporanea non dà diritto al rimborso della tariffa già corrisposta e, solo nel secondo caso, comporta la sospensione temporanea dell'obbligo di pagamento della tariffa relativa al solo periodo di sospensione, obbligo che riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione indicato nella comunicazione.
4. Ove la sospensione si protragga per un periodo superiore a 30 giorni o qualora al termine del periodo di sospensione non vi sia alcuna ripresa delle attività, ciò comporterà definitiva rinuncia.
5. L'impianto o gli spazi orari rimasti disponibili in conseguenza di una rinuncia definitiva sono assegnati, secondo l'ordine della graduatoria stilata a seguito dell'avviso pubblico finalizzato alle assegnazioni ovvero, nel caso che tale graduatoria sia stata utilmente esaurita, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai soggetti candidati all'utilizzo le cui domande non hanno potuto essere soddisfatte.

Articolo 24

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DEL COMUNE

1. L'utilizzo di uno o più impianti può essere sospeso temporaneamente dal Comune relativamente a uno o più impianti e dal Dirigente scolastico competente per le strutture scolastiche qualora ricorrano le seguenti ipotesi:
 - per motivi di interesse pubblico;
 - per eseguire lavori di manutenzione degli impianti;
 - per svolgere manifestazioni (saggi, tornei, giochi sportivi, congressi, mostre, ecc.) organizzate dal Comune o dall'Istituto scolastico;
 - per condizioni climatiche particolarmente avverse;
 - qualora gli impianti risultino inagibili per cause di forza maggiore.
2. Della sospensione è data tempestiva comunicazione ai soggetti utilizzatori.
3. Per i predetti casi di sospensione nulla è dovuto dal Comune o dall'Istituto scolastico ai soggetti utilizzatori a qualunque ragione o titolo, salvo il rimborso della tariffa già versata limitatamente al periodo di sospensione.

Articolo 25

REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune può revocare la concessione per soddisfare sopravvenute esigenze di pubblico interesse nell'osservanza dei principi di imparzialità oggettiva e di proporzionalità tra l'interesse pubblico da perseguire e l'interesse privato da sacrificare.
2. Il provvedimento di revoca adottato dal Responsabile del settore competente, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e 8 della legge n.241/1990, deve essere notificato al soggetto utilizzatore.

Articolo 26

DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. Il Responsabile del settore competente deve, con apposito provvedimento, dichiarare la decadenza dalla concessione in tutte le espresse fattispecie previste dalle disposizioni del presente regolamento nonché in tutti i casi di accertata reiterata violazione da parte dei soggetti utilizzatori degli obblighi posti a loro carico.
2. Il provvedimento di decadenza deve essere preceduto da una diffida ad adempiere con indicazione dell'obbligo violato entro un proporzionato congruo termine e dalla contestuale comunicazione di avvio del procedimento di decadenza ai sensi dell'art. 7 e 8 della legge n. 241/1990.
3. Fatto salvo il rimborso della tariffa limitatamente al periodo di tempo di mancato utilizzo dell'impianto conseguente alla dichiarazione di decadenza, l'utilizzatore decaduto è responsabile degli eventuali danni cagionati all'impianto e/o alle attrezzature come risultanti da apposito verbale di sopralluogo eseguito dal Responsabile del servizio competente e/o dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 27

SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE

1. Fatta salva l'adozione del provvedimento dichiarativo della decadenza di cui al precedente articolo 26, per ciascuna grave violazione delle disposizioni del presente regolamento il Responsabile del settore competente commina al soggetto utilizzatore una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000.
2. Il mancato pagamento della predetta sanzione nel previsto termine determina la decadenza di diritto dalla concessione.

CAPO VI

NORME FINALI

Articolo 28
TRASPARENZA

1. Copia del presente regolamento deve essere pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale di questo Comune ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.
2. Una copia del presente regolamento deve essere consegnata al soggetto utilizzatore unitamente alla concessione in cui deve essere riportata la sua accettazione integrale.

Articolo 29
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione del Consiglio Comunale con cui è stato approvato.

COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

4^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Ai Componenti:

SCIALPI Elena

SALAMIDA Anna Giovanna

TARANTINO Antonio Simone

VERGALLO Franco

Al Responsabile del 6° Settore:

Geom. Cosimo D'Errico

e.p.c.: Al Sindaco

Consigliere Delegato Francesca TOMASELLI

Presidente del C.C.

Segretario Generale

Sede

PROPOSTA DI EMENDAMENTI COMPARATI AL REGOLAMENTO IMPIANTI SPORTIVI

- OGGETTO:** Proposta di Deliberazione C.C. n. 34 del 21/07/2026: "Approvazione del nuovo Regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali". Tabella comparativa e motivazioni tecnico-giuridiche a supporto degli emendamenti.
- PROPONENTE:** Consigliere Comunale e Presidente di Commissione Dott. Angelo Di Lena
- SEDUTA:** 4^ Commissione Consiliare (ore 16:00) e Consiglio Comunale (ore 16:30) del 28 Luglio 2026

PREMESSA E RICHIAMO AGLI INDIRIZZI ISTITUZIONALI

In coerenza con i recenti orientamenti espressi dagli organi di garanzia dell'Ente – vale a dire le note formali diramate congiuntamente dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale in materia di rigoroso rispetto formale, proceduralità amministrativa e presidio della regolarità contabile e finanziaria – il sottoscritto Consigliere sottopone la presente proposta emendativa applicando puntualmente i medesimi standard di rigore burocratico e contabile alla proposta regolamentare sugli impianti sportivi, al fine di prevenire qualsiasi vizio di legittimità, indeterminatezza gestionale o carenza di copertura finanziaria prima dell'approdo in Consiglio.

Il sottoscritto Consigliere Comunale e Presidente della 4^ Commissione, Dott. Angelo Di Lena, sottopone ai componenti della Commissione e agli uffici in indirizzo la seguente tabella comparativa, recante il testo originario della proposta, la riformulazione emendativa proposta e le relative motivazioni di carattere esclusivamente tecnico-giuridico e amministrativo:

1. ARTICOLO 3 – Accesso e Utilizzo degli Impianti

Testo originario della proposta:

L'accesso agli impianti è prioritariamente riservato alle associazioni e ai sodalizi sportivi locali storici del territorio comunale, secondo criteri di radicamento.

Proposta di Emendamento (Cons. Angelo Di Lena):

"4. Nell'utilizzo degli impianti sportivi è garantita la parità di accesso e la concorrenza tra tutte le società o associazioni sportive, regionali o nazionali, regolarmente affiliate al CONI o agli Enti di Promozione Sportiva, assicurando criteri oggettivi e non discriminatori, in ossequio ai principi di trasparenza e libera concorrenza ANAC."

Motivazione tecnica e amministrativa:

Adeguamento del testo ai principi generali di parità di trattamento e non discriminazione dettati dalle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di affidamento di impianti pubblici, ampliando la platea dei soggetti qualificati.

2. ARTICOLO 7 – Criteri di Assegnazione delle Concessioni

Testo originario della proposta:

L'assegnazione degli spazi e delle ore di utilizzo è disposta dall'Amministrazione valutando l'interesse pubblico e le finalità sociali perseguite dai richiedenti locali.

Proposta di Emendamento (Cons. Angelo Di Lena):

"2. L'assegnazione delle concessioni e degli spazi avviene esclusivamente sulla base di punteggi tabellari predeterminati e verificabili, escludendo ogni forma di valutazione discrezionale, al fine di garantire la massima trasparenza e parità di trattamento tra tutti gli operatori interessati."

Motivazione tecnica e amministrativa:

Sostituzione di criteri valutativi discrezionali con parametri tabellari oggettivi e verificabili, a garanzia della trasparenza amministrativa e della tutela procedimentale dell'Ente.

3. ARTICOLO 13 – Custodia e Gestione Strutturale

Testo originario della proposta:

I soggetti concessionari degli impianti provvedono direttamente alla custodia, all'apertura, alla pulizia e alla guardiania continuativa a proprie spese.

Proposta di Emendamento (Cons. Angelo Di Lena):

"2. La custodia, l'apertura, la chiusura e la vigilanza strutturale degli impianti restano in capo all'Amministrazione Comunale, che vi provvede con proprio personale o mediante appositi contratti di servizio, salvaguardando la consistenza del patrimonio pubblico."

Motivazione tecnica e amministrativa:

Chiarimento delle responsabilità di custodia e vigilanza strutturale in capo all'Amministrazione a tutela della consistenza del patrimonio immobiliare pubblico.

4. ARTICOLO 28-bis (Nuovo Inserimento) – Controllo Contabile

Testo originario della proposta:

(Articolo non previsto nel testo originario)

Proposta di Emendamento (Cons. Angelo Di Lena):

"Articolo 28-bis (Controllo contabile e copertura finanziaria delle concessioni)

1. In coerenza con i principi di sana gestione finanziaria e con i requisiti di regolarità contabile dell'Ente, qualsiasi provvedimento di deroga, concessione a titolo gratuito o attribuzione di benefici economici relativi agli impianti sportivi comunali deve essere obbligatoriamente corredato dal parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario."

Motivazione tecnica e amministrativa:

Introduzione di un presidio di controllo contabile preventivo conforme ai principi di sana gestione finanziaria e alle direttive di regolarità contabile dell'Ente.

**Il Consigliere Comunale
Dott. Angelo Di Lena**

Al Componenti:

- SCIALPI Elena
- SALAMIDA Anna Giovanna
- TARANTINO Antonio Simone
- VERGALLO Franco

e.p.c.:

- Al Sindaco
- Consigliere Delegato Francesca TOMASELLI
- Presidente del C.C.
- Segretario Generale

Al Responsabile del 6° Settore:

Geom. Cosimo D'Errico

PROPONENTE: Consigliere Comunale e Presidente di Commissione Dott. Angelo Di Lena

SEDUTA: 4^a Commissione Consiliare (ore 16:00) e Consiglio Comunale (ore 16:30) del 28 Luglio 2026

OGGETTO: Proposta di Deliberazione C.C. n. 34 del 21/07/2026: "Approvazione del nuovo Regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali".

– Ulteriori emendamenti strutturali a tutela della trasparenza e del corretto utilizzo del patrimonio pubblico.

Il sottoscritto Consigliere Comunale e Presidente della 4^a Commissione, Dott. Angelo Di Lena, in sede di esame della Proposta di Deliberazione n. 34 del 21/07/2026, presenta formalmente un ulteriore blocco di emendamenti strutturali orientati a rafforzare i principi di imparzialità, concorrenza e rigorosa salvaguardia del patrimonio civico, superando logiche di consolidate consuetudini gestionali.

TABELLA COMPARATIVA – ULTERIORI EMENDAMENTI A TUTELA DELLA TRASPARENZA

Testo Originario / Lacuna	Proposta di Emendamento (Cons. Angelo Di Lena)
6. ARTICOLO 15 (Nuovo Inserimento) Divieto di proroghe occulte e obbligo di evidenza pubblica <i>L'amministrazione può rinnovare le concessioni in scadenza alle associazioni già affidatarie in virtù della continuità delle attività sportive sul territorio.</i>	Articolo 15 (Divieto di proroghe tacite e rinnovo automatico) È tassativamente vietato qualsiasi rinnovo tacito, proroga automatica o concessione diretta in deroga delle strutture sportive comunali. Alla scadenza naturale di ogni concessione, l'assegnazione degli impianti deve avvenire esclusivamente mediante procedura ad evidenza pubblica aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di legge, garantendo la massima concorrenza. Motivazione: Superare la prassi dei rinnovi automatici e delle assegnazioni in regime di continuità discrezionale, assicurando per via regolamentare il ricorso sistematico a procedure competitive e trasparenti a tutela della par condicio.
7. ARTICOLO 22 (Nuovo Inserimento) Obbligo di revoca immediata per morosità e inadempimento <i>In caso di ritardo nei pagamenti o di violazione delle prescrizioni, l'ufficio può diffidare il concessionario concedendo termini per la regolarità.</i>	Articolo 22 (Decadenza e revoca immediata per morosità e violazioni) Il Comune dispone l'immediata revoca e decadenza della concessione in caso di mancato pagamento dei corrispettivi tariffari per un periodo superiore a sessanta giorni o in caso di violazione grave degli obblighi di manutenzione e custodia. È esclusa ogni forma di tolleranza amministrativa o rateizzazione politica discrezionale non prevista da apposito regolamento generale di riscossione dell'Ente. Motivazione: Prevenire l'accumulo di posizioni debitorie e di tolleranze amministrative non codificate, introducendo criteri oggettivi e vincolanti per la decadenza immediata in caso di mancata corresponsione dei canoni o di inadempimento contrattuale.

Andria, 21 Luglio 2026

Dott. Angelo Di Lena

Consigliere comunale di Pulsano

Presidente Annese

Passiamo al punto numero 11: ***“Approvazione del nuovo Regolamento per l’uso degli impianti sportivi comunali e contestuale abrogazione del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale numero 111 del 19 dicembre 2016”.***

Parla l’Assessore Luongo.

Assessore Luongo

Sì. Presidente, grazie.

Allora, innanzitutto rispetto al testo del Regolamento che è pervenuto a tutti i Consiglieri con comunicazione del 21 luglio scorso, questa mattina il responsabile del Sesto Settore mi ha rinviato un testo leggermente modificato. Si tratta semplicemente di alcuni refusi. Le modifiche sono già state portate questo pomeriggio in Commissione Lavori Pubblici; tuttavia, nonostante la discussione, poi un Consigliere ha fatto mancare il numero legale, per cui devo riproporre gli emendamenti nella presente sede perché vengano poi approvati.

All’articolo 4, comma 1, rispetto al Regolamento vecchio l’espressione “Al responsabile del Settore Patrimonio e Sport, di concerto con l’Assessore o, in mancanza, di un Consigliere delegato competente” è sostituita dall’espressione: “Al responsabile del Settore competente”.

All’articolo 8, comma 8, al termine dell’articolo 8, comma 8, deve aggiungersi l’espressione: “D.M. (Decreto Ministeriale) 24 aprile 2013 e successive modifiche”.

L’articolo 9, comma 1, viene sostituito come segue: “Il rilascio della concessione per l’utilizzo degli impianti, salvo l’utilizzo di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, è subordinato alla corresponsione da parte dei soggetti assegnatari della rispettiva tariffa, stabilita annualmente con deliberazione di Giunta comunale per le diverse tipologie di utilizzazione, fatte salve eventuali ipotesi di sanzioni e spetta al responsabile del Settore la relativa verifica”.

L’articolo 9, comma 4, viene sostituito come segue: “Il mancato pagamento di due mensilità continuative della tariffa in presenza della preventiva diffida ad adempiere comporta la decadenza di diritto dalla concessione d’uso, con provvedimento espresso dal responsabile del Settore, preceduto dal contraddittorio con l’interessato, il quale provvederà successivamente al recupero delle somme non versate”.

All’articolo 11, comma 2, l’espressione “dal Comune” è sostituita dall’espressione: “dal responsabile del Settore”.

All’articolo 11, comma 12, l’espressione “il responsabile del competente Ufficio comunale” viene sostituita dall’espressione: “il responsabile del Settore competente”.

All’articolo 11, comma 13, l’espressione “il responsabile dell’Ufficio competente” è sostituita dall’espressione: “il responsabile del Settore competente”.

L’articolo 18, comma 1, viene completamente abrogato, eliminato meglio.

All'articolo 25, comma 2, l'espressione "ai sensi dell'articolo 10 *bis* della legge numero 241/1990", è sostituita dall'espressione: "ai sensi dell'articolo 7 e 8 della legge numero 241/1990".

Così come all'articolo 26, comma 2, l'espressione "ai sensi dell'articolo 10 *bis* della legge numero 241/1990" è sostituita dall'espressione: "ai sensi dell'articolo 7 e 8 della legge 241/1990".

Chiedo al Presidente e al Segretario se devo passare ora all'esame, a illustrare il provvedimento, il Regolamento o dobbiamo prima approvare gli emendamenti.

Ovviamente preciso, come detto prima, che si tratta...

(Intervento fuori microfono)

No, no, giusto per precisare. Si tratta di semplici imprecisioni...

Intervento

Refusi.

Assessore Luongo

Sì. Diciamo imprecisioni lessiche. Per esempio dov'era scritto "competente Ufficio comunale" o "responsabile del competente Ufficio comunale" abbiamo sostituito l'espressione "responsabile del Settore" o, con riferimento alla normativa applicabile per quanto riguarda le concessioni, abbiamo fatto, anche per facilità di consultazione, espressamente riferimento al D.M. 24 aprile 2013 oppure, in riferimento all'articolo 10 *bis* della legge 241/1990, che non era corretto, lo abbiamo sostituito con la previsione degli articoli 7 e 8. Quindi si tratta comunque di modifiche che non inficiano l'impianto, la struttura del Regolamento che poi illustrerò.

Presidente Annese

Perfetto. Allora mettiamo a votazione...

Consigliere Di Lena

Presidente, scusate, c'erano pure gli emendamenti che avevo presentato io. C'erano anche degli emendamenti.

(Interventi fuori microfono)

No, io li ho presentati.

Decidete voi, decidete voi. Cosa volete...

(Interventi fuori microfono)

Assessore Luongo

Giusto per precisazione, in Commissione, come da verbale che credo sia stato allegato anche alla proposta di deliberazione, credo che il Segretario lo abbia già agli atti, c'è stata la discussione anche sugli emendamenti proposti dal Consigliere Di Lena, quindi può verificarlo anche nel verbale. Diciamo che i lavori della Commissione si sono interrotti al momento della Commissione perché il Consigliere Di Lena, ove non fossero stati... ove non fosse stato accolto nemmeno uno dei suoi emendamenti, che la Commissione, ai cui lavori io ero presente semplicemente come Assessore competente, senza diritto di parola... la Commissione ha rifiutato di approvare le integrazioni proposte dal Consigliere Di Lena, per cui c'è stata la discussione, gli emendamenti sono stati sostanzialmente respinti, la Commissione però non è arrivata a una pronuncia.

Tanto per evitare polemiche, vorrei sottolineare che il fatto che la Commissione non sia riuscita a esprimere un parere in merito non impedisce al Consiglio comunale di discutere e approvare eventualmente il punto perché, ai sensi dell'articolo 57, comma 4, del Regolamento dei lavori del Consiglio, se i lavori si concludono senza che alcun parere sia stato espresso, la proposta può comunque essere esaminata dal Consiglio. Per cui il fatto che la Commissione, seppur convocata, seppure i lavori si siano svolti, non sia riuscita ad arrivare a una pronuncia definitiva, non inficia i lavori sul punto del Consiglio.

Presidente Annese

Allora mettiamoli a votazione.

Consigliere Di Lena

Presidente, giusto per raccontare la mia versione dei fatti, ringrazio comunque l'Assessore per la correttezza e lo spirito di collaborazione, nonostante quello che è avvenuto nella Commissione, purtroppo. Cioè, i miei emendamenti, non per colpa dell'Assessore né per colpa dei Consiglieri presenti, quei pochi presenti che c'erano, perché mancavano sia un componente della maggioranza sia un componente dell'opposizione oggi nella Commissione... sta di fatto che io avevo presentato il 21 luglio degli emendamenti. Non per colpa di nessuno, né degli Uffici né dei Consiglieri, sta di fatto che non sono stati visti i miei emendamenti, sono andati al Protocollo oggi pomeriggio stesso, così come oggi pomeriggio stesso è arrivata anche la proposta di modifica del nuovo Regolamento.

Quindi io, se devo esprimere un pensiero, direi di rinviare il punto perché all'ultimo momento è stato portato il punto dalla maggioranza, all'ultimo momento le modifiche sono state fatte dall'Ufficio competente, all'ultimo momento hanno portato questo Regolamento, oggi pomeriggio stesso e, nello

stesso tempo, anche le mie controproposte, alternative a quelle della maggioranza, non sono arrivate per poterle leggere, studiare bene e per il parere tecnico dell'Ufficio. Questa è la situazione. Quindi la mia proposta è quella di rinviare il punto... (*sovrapposizione di voci*)... così ci sono anche i pareri dell'Ufficio competente, che non hanno avuto il tempo, gli Uffici, di esprimere il parere, a differenza invece sulla TARI, che il dottor Ludovico ha espresso il parere. Questi non sono... insomma, non è stata data la possibilità di averli.

Presidente Annese

Adesso facciamo... Prego, Assessore.

Assessore Luongo

Allora, voglio ricordare che le Commissioni presso il Comune di Pulsano lavorano in sede referente. Cosa significa? Che c'è un testo di legge che viene portato in Commissione, la Commissione è la sede in cui si possono portare gli emendamenti. Ai membri della Commissione... poi i membri della Commissione, i Consiglieri commissari potranno anche smentirmi. Non credo che ci siano problemi nell'aver discusso e approv... nell'aver discusso e non approvato questo pomeriggio gli emendamenti, perché erano assolutamente superflui rispetto al testo del Regolamento che siamo chiamati ad approvare. Peraltro i pareri ai Regolamenti non sono necessari, visto che allo stato non stiamo prevedendo atti i che comportano impegni di spesa, per cui ogni volta che c'è qualcosa che non va dobbiamo procrastinare l'adozione di punti senza alcun motivo.

Peraltro un rilievo a questo punto lo voglio fare, visto che siamo... ho appena verificato e questo argomento è stato portato, è stato comunicato a tutti i Consiglieri con una comunicazione che è arrivata dalla Segreteria il 21 luglio alle ore 17:05. Io faccio i complimenti al Consigliere Di Lena, perché il 21 luglio alle ore 19:53, se non ricordo male, se è l'orario (*inc.*) ha inviato ben quattro, sei, forse sette mozioni al Regolamento.

Consigliere Di Lena

Emendamenti, emendamenti.

Assessore Luongo

Emendamenti. Comunque le faccio i complimenti, perché veramente...

(*Intervento fuori microfono*)

È stato veramente super tempestivo.

Consigliere Di Lena

(Intervento fuori microfono)... io sono solo, eh!

(Intervento fuori microfono)

Assessore Luongo

No, no, infatti le faccio...

(Intervento fuori microfono)

Le faccio i complimenti, perché in effetti in due ore leggersi il Regolamento e anche decidere quali interventi, quali parti modificare e quali emendamenti proporre, veramente un super *(inc.)*.

Presidente Annese

Va bene. Mettiamo in votazione gli emendamenti. Chi è favorevole?

Allora, leggi i tuoi emendamenti. Sono assai?

Consigliere Di Lena

No, no.

L'intervento o illustro gli emendamenti?

(Interventi fuori microfono)

Poi successivamente...

Assessore Luongo

Illustra gli emendamenti, poi devo parlare io, illustrarlo e poi, se hai qualcosa da dire...

Consigliere Di Lena

Va benissimo. Va bene, grazie Assessore.

Allora, all'articolo 3, il testo originale della proposta: "L'accesso agli impianti è prioritariamente riservato alle associazioni e ai sodalizi sportivi locali storici del territorio comunale, secondo i criteri di

(inc.)". La mia proposta emendativa invece è: "Nell'utilizzo degli impianti sportivi è garantita la parità di accesso e la concorrenza tra tutte le società o associazioni sportive regionali o nazionali regolamentate, affiliate al CONI o Enti di promozione sportiva, assicurando i criteri oggettivi e non discriminatori in ossequio ai principi di trasparenza e di libera concorrenza, ai sensi della associazione nazionale anticorruzione". La motivazione tecnico-amministrativa è la seguente: adeguamento del testo ai principi generali di parità di trattamento e non discriminazione dettati dalle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di affidamento di impianti pubblici, ampliando la platea dei soggetti qualificati.

Articolo 7, "Criteri di assegnazione delle concessioni": "L'assegnazione degli spazi", questo è il testo originario, "e delle (inc.) di utilizzo è disposta dall'Amministrazione valutando l'interesse pubblico e le finalità sociali perseguite dagli Enti (?) locali". La mia proposta di emendamento è la seguente: "L'assegnazione e la concessione degli spazi avviene esclusivamente sulla base di punteggi tabellari predeterminate e variabili, escludendo ogni forma di valutazione discrezionale, al fine di garantire la massima trasparenza e parità di trattamento tra tutti gli operatori interessati". La motivazione tecnico-amministrativa: la sostituzione dei criteri valutativi discrezionali con parametri tabellari oggettivi e verificabili è garanzia della trasparenza amministrativa e della tutela procedimentale (inc.).

Articolo 13, "La custodia e gestione strutturale": "I soggetti concessionari degli impianti provvedono direttamente alla custodia, all'apertura, alla pulizia e alla guardiania continuativa a proprie spese". Il mio emendamento dice questo: "La custodia, l'apertura, la chiusura e la vigilanza strutturale degli impianti restano in capo all'Amministrazione comunale, che vi provvede con proprio personale o mediante appositi contratti di servizio salvaguardando la consistenza del patrimonio pubblico". La motivazione tecnico-amministrativa è la seguente: (inc.) le responsabilità di custodia e di vigilanza strutturale in capo all'Amministrazione, a tutela della consistenza del patrimonio immobile pubblico.

Articolo 28 bis. Questo non c'è, quindi lo propongo. Cosa prevede? Un controllo contabile e copertura finanziaria delle concessioni. "In coerenza con i principi di sana gestione finanziaria e con i requisiti di regolarità contabile dell'Ente, qualsiasi provvedimento di deroga, concessione a titolo gratuito o attribuzione di benefici economici relativi a impianti sportivi comunali deve essere (inc.) corredato da parere di regolarità contabile del responsabile del Servizio Finanziario". Qual è la motivazione tecnico-amministrativa? L'introduzione di un presidio di controllo contabile preventivo, conforme ai principi di sana gestione finanziaria e alle direttive di regolarità contabile dell'Ente.

Articolo 15, "Divieto di proroghe occulte e obbligo di evidenza pubblica". "L'Amministrazione può rinnovare la concessione in scadenza ad associazioni già affidatarie, in virtù dell'utilità delle attività sportive del territorio". Cosa propongo io? "È tassativamente vietato qualsiasi rinnovo tacito, proroga automatica o concessione diretta in deroga alle strutture sportive comunali. Alla scadenza naturale di ogni concessione l'assegnazione degli impianti deve avvenire esclusivamente mediante procedura a evidenza pubblica, aperta a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di legge, garantendo la massima concorrenza". La motivazione di questo emendamento è la seguente: superare la prassi dei rinnovi automatici delle assegnazioni in regime di continuità discrezionale, assicurando, per via regolamentare, il ricorso sistematico a procedure competitive e trasparenti, a tutela della *par condicio*.

Articolo 22, cioè l'obbligo di revoca immediata per morosità e inadempimento. "In caso di ritardo dei pagamenti della prescrizione, l'Ufficio può diffidare il concessionario concedendo termini per la regolarità". Cosa proponiamo noi? "Il Comune dispone l'immediata revoca e decadenza dalla concessione in caso di mancato pagamento dei corrispettivi tariffari per un periodo superiore a 60 giorni o in caso di violazione grave degli obblighi di manutenzione e custodia. È esclusa ogni forma di tolleranza amministrativa o rateizzazione politica discrezionale non prevista da apposito Regolamento generale di riscossione dell'Ente". La motivazione di questo emendamento: prevenire l'accumulo di posizioni debitorie e di tolleranze amministrative non codificate, introducendo criteri oggettivi e vincolanti per la decadenza immediata in caso di mancata corresponsione dei canoni o inadempimento contrattuale.

Questi sono i miei emendamenti.

Presidente Annese

Mettiamo a votazione gli emendamenti del Consigliere Di Lena.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, gli emendamenti presentati dal Consigliere Di Lena, che vengono rigettati, avendo riportato n. 1 voto favorevole e n. 9 voti contrari su n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

Presidente Annese

Votiamo per gli emendamenti dell'Assessore Luongo.

Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, gli emendamenti presentati dall'Assessore Luongo, che vengono approvati avendo riportato n. 9 voti favorevoli, n. 1 voto contrario su n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

Assessore Luongo

Molto brevemente, visto che è l'ultimo punto e magari c'è fretta di concludere.

Innanzitutto perché un Regolamento comunale nuovo? Il precedente era del 2016 e in dieci anni comunque un po' di cose sono successe; una in particolare credo sia anche di particolare significato per la collettività, che sono aumentate di molto le associazioni sportive che hanno necessità di utilizzare gli spazi sportivi e soprattutto è notevolmente aumentato il numero degli utenti, quindi i fruitori, per cui abbiamo ritenuto opportuno ammodernare l'impianto del Regolamento del 2016, specificandolo e in alcuni casi prevedendo anche delle fattispecie diverse.

Innanzitutto, giusto facendo un accenno sulle modifiche che erano state proposte dal Consigliere Di Lena, noi abbiamo previsto, il Regolamento prevede che l'utilizzo degli impianti è rivolto a soddisfare le esigenze dei soggetti residenti in questo Comune e che per l'utilizzo degli impianti sportivi devono avere la precedenza le società aventi la loro sede legale in questo Comune, per cui non possiamo permetterci che i soldi dei contributi dei pulsanesi e quindi i soldi che vengono utilizzati per mantenere

o ammodernare gli impianti attualmente esistenti possano essere sostanzialmente distratti e ospitare società sportive addirittura provinciali o regionali, come sentivo nella discussione delle sue mozioni.

Abbiamo previsto tre tipi diversi di gestione degli impianti sportivi: la gestione diretta da parte del Comune e in questo caso poi il Comune demanda, può demandare l'utilizzo con convenzione all'utilizzo annuale alle associazioni che ne fanno richiesta oppure anche concessione affidata a soggetti terzi, anche per brevi periodi e per brevi necessità, per brevi esigenze.

Abbiamo previsto la possibilità che le domande, che normalmente vengono ogni anno entro il 31 maggio, entro il 31 agosto di quest'anno, visto che il Regolamento viene approvato soltanto oggi e ciascuna associazione deve fare richiesta, per quanto riguarda l'utilizzo annuale o per periodi più brevi... quindi deve presentare un'apposita richiesta al Comune.

Abbiamo previsto, e questa era la novità rispetto al Regolamento precedente, nel caso in cui ci fossero più richieste, innanzitutto alcuni tipi di preferenze: 1) che la sede legale dell'associazione, società o gruppo deve essere stabilita in questo Comune sin dalla data della rispettiva costituzione. Questo viene fatto per evitare che un'associazione che si è costituita vent'anni fa, ma magari ha sempre avuto la sede in altro Comune, possa in qualche modo rubare spazio alle associazioni pulsanesi stabilendo la sede al momento, poco prima della richiesta, quindi potendo in qualche modo entrare in concorrenza con le altre associazioni per l'utilizzo degli spazi.

Sono stati previsti dei criteri, poi, di preferenza tra le associazioni che tengono conto dei campionati federali disputati negli ultimi tre anni, dei campionati amatoriali e soprattutto del numero dei tesserati, perché il criterio ovviamente, il principio è quello di garantire maggiormente, garantire più spazio alle associazioni più grosse e con più utenti, che quindi richiedono necessariamente più spazio.

A differenza del Regolamento precedente, che prevedeva già delle tariffe predeterminate direttamente nel Regolamento, abbiamo previsto che annualmente le tariffe debbano essere approvate, ovviamente su proposta del responsabile dell'Ufficio, con una deliberazione di Giunta. Il responsabile del Servizio poi dovrà vigilare sulla regolarità e sul pagamento dei canoni ovviamente concessi. Addirittura abbiamo previsto, il Regolamento prevede che il mancato pagamento di due mensilità continuative comporta anche la decadenza dei diritti e della concessione d'uso.

Per evitare che ci possano essere danni sia alle strutture che a soggetti terzi, il Regolamento prevede anche l'obbligo, anzi subordina il rilascio della concessione e l'utilizzo degli impianti alla prestazione dei soggetti assegnatari di una polizza assicurativa che, appunto, copra questo tipo di rischi.

Abbiamo previsto anche, fermo restando il diritto delle strutture scolastiche e salvaguardando l'utilizzo delle strutture scolastiche per le esigenze scolastiche e nell'orario scolastico... questo Regolamento prevede la possibilità che in orari extrascolastici le strutture possano essere utilizzate dalle associazioni che ne facciano richiesta.

Abbiamo anche previsto che il Comune possa decidere di dare, di conferire in gestione una o più strutture sportive. A mio avviso questa secondo me, soprattutto per un Comune moderno, rappresenta una delle modalità di gestione probabilmente più attuali, perché rispondono a una serie di esigenze. La prima è innanzitutto quella di affrancare il Comune da oneri, da qualsiasi tipo di onere, sia economico che onere pratico quali ad esempio la pulizia o anche gli interventi di piccola manutenzione e, in secondo

luogo, risponde anche a un'altra esigenza. Soprattutto per quelle strutture che vengono co-utilizzate da più utenti, abbiamo sempre problemi, conflitti su chi ha pulito, chi non ha pulito, chi ha rotto o chi non ha rotto. La gestione di queste strutture, oltre a dare una stabilità maggiore, consente, ripeto, al Comune di affrancarsi da tutti questi inconvenienti.

Nel caso di affidamento, non si applicano le norme di questo Regolamento perché debbono applicarsi, così come previsto, le norme del Codice dei Contratti Pubblici. In questo caso, con questa modalità di gestione, è possibile prevedere il conferimento di gestione diretta per un periodo fino a tre anni.

Poi abbiamo previsto anche dei meccanismi sanzionatori come la revoca della concessione o la decadenza della concessione nel caso in cui vengano accertati inadempimenti rispetto all'oggetto della concessione o quanto conferito in concessione.

Grazie.

Presidente Annese

Grazie, Assessore Luongo.

Ci sono interventi da fare? Okay, vai, Consigliere Di Lena.

Consigliere Di Lena

Grazie, Presidente.

Allora, parliamo di un testo che sostituisce quello vecchio del dicembre... come ha detto anche l'Assessore, del dicembre del 2016. Era doveroso metterci mano per aggiornarlo. Tuttavia, proprio perché gli impianti sportivi sono beni preziosi di proprietà di tutti i cittadini e non di qualcuno in particolare, il nostro compito, di quest'Aula, non può essere quello di dire un sì acritico a una cosa che, per come scritta, lascia troppi margini di incertezza interpretativa e gestionale. Se vogliamo davvero tutelare l'interesse pubblico e dare certezza al mondo sportivo pulsanese, dobbiamo pretendere regole cristalline, trasparenti, a prova di bomba, senza fare sconti a nessuno, ma mantenendo sempre quel rigore istituzionale e formale che evita qualsiasi equivoco.

Veniamo così ai punti cardine su cui dobbiamo pretendere il massimo della chiarezza.

Punto 1: parità di accesso e concorrenza trasparenza, articolo 3 e 7. Nello sport non devono esistere barriere o corsie preferenziali opache. È fondamentale che l'accesso agli impianti sia garantito nel rispetto dei principi di concorrenza e parità di trattamento previsti dalle linee guida ANAC, aprendo a tutti i soggetti in regola.

Le assegnazioni non possono poggiare su valutazioni vaghe o discrezionali, ma devono basarsi unicamente su punteggi tabellari oggettivi, trasparenti e verificabili, così da tutelare sia l'Ente che l'operatore interessato.

Punto 2: salvaguardia del patrimonio pubblico e la custodia, articolo 13. La gestione e la vigilanza strutturale dei beni immobili del Comune richiedono confini netti. La responsabilità della custodia e della tutela del mattone pubblico devono rimanere saldamente in capo all'Amministrazione, tramite il proprio

personale o contratti di servizio dedicati, preservando l'integrità del nostro patrimonio, a differenza di quello che dice l'Assessore. Quindi proprio è il contrario di quello che ha detto l'Assessore.

Controllo contabile preventivo, articolo 28 *bis*... perché un Comune, questo Comune è un Comune che è un Ente sovrano in mano ai cittadini, non di proprietà di alcuni, di pochi.

Poi, punto 3: controllo contabile preventivo. Articolo 28 *bis*. La gestione della cosa pubblica esige rigore finanziario assoluto. Qualsiasi deroga, concessione, titolo gratuito o beneficio economico sugli impianti deve essere obbligatoriamente blindato al parere di regolarità contabile del responsabile del Servizio Finanziario, nel pieno rispetto degli equilibri di bilancio dell'Ente.

Stop a rinnovi automatici e proroghe, articolo 15. Per garantire aria nuova e pari opportunità a tutte le realtà del territorio, bisogna evitare qualsiasi forma di rinnovo tacito o proroga automatica alla scadenza naturale. Ogni concessione deve passare attraverso procedure ad evidenza pubblica, trasparenti e aperte alla concorrenza.

Punto 5: regole ferree contro la morosità e gli inadempimenti, articolo 22. La legge e i regolamenti non possono essere elastici. Di fronte a posizioni debitorie prolungate o a gravi violazioni degli oneri di custodia e manutenzione, l'Ente ha il dovere di applicare la decadenza immediata della concessione, senza tolleranze anomale o trattamenti di favore, tutelando il rispetto delle regole per tutti. Questo è il nostro obiettivo, un Regolamento solido, giuridicamente inattaccabile, che faccia l'interesse esclusivo di tutti i cittadini di Pulsano.

Oggi siamo chiamati, quindi, ad approvare questo Regolamento. Facciamo chiarezza, perché alcuni... magari non ci stanno capendo, alcuni cittadini non ci capiscono. Guardate, il testo che ci ha portato la maggioranza come è impostato è un Regolamento fatto a misura di corsie preferenziali, che strizza l'occhio ai soliti e a chi è amico chiudendo la porta in faccia alla trasparenza e alla vera concorrenza tra le associazioni sportive del nostro territorio. La maggioranza scrive che l'accesso agli impianti deve essere riservato in via prioritaria ai sodalizi locali storici. Tradotto in italiano popolare, così ci facciamo capire meglio, si fanno figli e figliastri. Chi è vicino all'Amministrazione si prende il campo, gli altri pagano o stanno fuori. Noi diciamo no. Lo sport è di tutti, è per tutti, nel rispetto delle regole dell'Associazione Nazionale Anticorruzione sulla parità di accesso.

Punto 2: nel Regolamento della maggioranza le opere e gli spazi vengono assegnati valutando l'interesse pubblico a discrezione. Discrezione significa arbitrio, significa poter decidere a tavolino chi premiare e chi penalizzare. Noi vogliamo, invece, la regola matematica, punteggi tabellari chiari, trasparenti e uguali per tutti, zero favoritismi. Inoltre la maggioranza ha pensato bene di scaricare sulle associazioni e sui concessionari i costi di custodia, guardiania e pulizia continua a loro spese. Ma stiamo scherzando? Gli impianti sono del Comune! Il patrimonio è dei cittadini di Pulsano. Il Comune deve fare la sua parte e curare il patrimonio pubblico, non fare tassa e gravare sulle tasche di chi fa sport. Su ogni deroga di concessione gratuita la maggioranza ha inserito margini di manovra senza controlli contabili preventivi. E qui casca l'asino! Proprio loro, che in questi giorni ci fanno con le note ufficiali arrivate al sottoscritto sulla necessità assoluta di rigore formale, di regolarità contabile e di rispetto rigoroso sulle procedure! Beh, su questo Regolamento lasciano le porte aperte ai regali senza parere finanziario.

Il nostro pacchetto di emendamenti, quindi, sull'articolo 3, "Porte aperte a tutte le società affiliate con il CONI"... *(sovrapposizione di voci)*... emendamento 2, articolo 7... *((inc.))* la discrezionalità politica... emendamento 3..

Intervento

Li sta leggendo di nuovo?

(Interventi fuori microfono)

Presidente Annese

Passiamo alla votazione, dai. Devi parlare tu? Prego, Consigliere Salamida.

Intervento

Se il Consigliere Di Lena ha finito?

(sovrapposizione di voci)

Consigliera Salamida

Ad onor di cronaca, perché io e il Consigliere Tarantino eravamo presenti in Commissione e abbiamo dovuto ripeterla qui, perché qualcuno, in maniera dispettosa e pretestuosa, ha deciso di uscire per far sì che non ci fosse il numero legale, quindi l'abbiamo rifatta qui in Consiglio comunale, vorrei spiegare che è stato spiegato non una volta e fatto vedere nel Regolamento, col dito per seguire e leggere, non una volta, ma ben due volte di seguito dall'Assessore Luongo, al Consigliere Di Lena che gli emendamenti che lui voleva portare erano articoli già presenti nel Regolamento che noi stiamo approvando.

Per onore di cronaca e correttezza, nessuno impedisce di partecipare ai lavori, anche perché il Presidente di quella Commissione è proprio il Consigliere Di Lena; quindi, è lui che l'ha convocata un'ora prima dell'inizio del Consiglio comunale, non l'abbiamo convocata noi.

Quindi, se avesse voluto la presenza di altri, avesse voluto più tempo dopo la Commissione e non un'ora dopo l'inizio dei lavori del Consiglio comunale, avrebbe dovuto lui convocarla prima.

Quindi la responsabilità di tutto questo pasticcio, perché secondo me è un pasticcio e una dimostrazione di irresponsabilità politica, è esclusivamente del Consigliere Di Lena. Volevo chiarire questo, Presidente, perché noi siamo stati puntuali, presenti, abbiamo discusso, li abbiamo letti. Pur non essendoci arrivati in tempo, ci siamo stati mezz'ora, li abbiamo letti insieme, li abbiamo guardati, abbiamo fatto riferimento ad ogni articolo e comma, gli abbiamo dimostrato che quello che lui voleva

aggiungere già era presente nel Regolamento. Non una volta, ma per due volte l'Assessore Luongo glielo ha spiegato. Quindi noi siamo sereni di avere fatto il nostro lavoro con correttezza e onestà.

Presidente Annese

Grazie, Consigliera Salamida.
Passiamo alla votazione.

Consigliere Di Lena

Per dichiarazione di voto.

Presidente Annese

Dichiarazione di voto? Vai, Consigliere Di Lena.

Consigliere Di Lena

Grazie.

Allora, voi vorrei dire alla Consigliera Salamida che i membri della... non ero assente io, ma erano assenti i suoi colleghi della maggioranza. Non ero assente io in Commissione, quindi non si sono presentati... non si è presentata una sua collega. (*inc.*) ci mancherebbe pure, però non è per colpa mia che siete... vi siete (*inc.*) deboli voi in Commissione, perché con la presenza di due...

(Intervento fuori microfono)

Con la presenza di due... Non mi interrompere! Con la presenza di due... di due... di due componenti della Commissione, voi eravate deboli in Commissione, quindi io giustamente, siccome sono stati presi in considerazione a scoppio ritardato i miei emendamenti, non potevo battervi le mani per degli errori (*inc.*). Io gli emendamenti li ho presentati, come giustamente ha detto l'Assessore Luongo, e lo ringrazio per l'onestà intellettuale, il 21 luglio, dopo manco mezz'ora che li avete presentati, li ho fatti io. Quindi voi avete avuto cinque, sei giorni per studiarli. Invece che cosa è accaduto? È accaduto per coincidenza, perché io dico che queste sono coincidenze, non si sono... c'è stata una svista e gli emendamenti sono arrivati *last minute*, all'ultimo momento. Come per coincidenza, seconda coincidenza, la modifica del Regolamento che avete presentato oggi voi è arrivata, sempre per coincidenza, all'ultimo momento anche al sottoscritto, oggi e anche a voi... anche se voi eravate a conoscenza, perché stamattina lo ha fatto il responsabile degli Uffici. Quindi siete voi che dovete chiedere scusa, con umiltà, senza arroccarvi sulla vostra arroganza, cara Consigliera Salamida e dovete chiedere scusa non a me, che non sono nessuno io, ma dovete chiedere scusa ai cittadini, che non siete corretti nei confronti degli atti in maniera trasparente,

perché in maniera trasparente non sono stati espletati né mandati al sottoscritto in maniera preventiva, come prevede il Regolamento. Gli atti non sono stati mandati in maniera preventiva. Quindi, anziché attaccare l'opposizione, si faccia un bagno di umiltà, perché lei è abituata ad attaccare l'opposizione. Io ci metto la faccia. Io ci metto la faccia e la affronto a lei! Anzi, la affronto perché sto rispondendo a lei, ma io non ho voglia di affrontare lei, però lei ha pure la sfacciataggine di... *(sovrapposizione di voci)*...

Un po' di umiltà! Un po' di umiltà! Siete voi che siete arrivati impreparati nella Commissione! Siete voi che... *(sovrapposizione di voci)*... scusate se mi sono dilungato e ringrazio per questo, che mi sono dilungato su questo.

(sovrapposizione di voci)

Per queste ragioni, giustamente, che sono incompatibili con il mio modo di fare politica... e non è vero, perché se leggiamo gli articoli... *(sovrapposizione di voci)*...

Presidente Annese

Andiamo avanti. Bene, allora passiamo alla votazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto, che viene approvato avendo riportato n. 9 voti favorevoli, n. 1 voto contrario su n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

Presidente Annese

Immediata esecutività.

Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata avendo riportato n. 9 voti favorevoli, n. 1 voto contrario su n. 10 Consiglieri presenti e votanti.

Presidente Annese

Si stava a comportare quasi bene. Alla fine c'è stato...

Intervento

Devi sbagliare sempre alla fine, cioè devi scivolare.

Presidente Annese

Che ore sono? Alle 20:30 la seduta consiliare è chiusa. Andate in pace.